marzo 2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE

in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

(legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Sommario

Titolo I....8
Disposizioni generali....8
Capo I....8
Oggetto del regolamento e definizioni....8
Art. 1....8
Oggetto e ambito di applicazione....8
Art. 2....8
Abbreviazioni....8
Art. 3....8
Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni....8
Titolo II....13
Disposizioni in materia di urbanistica....13
Capo I....13
Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione....13
Art. 4....13
Piani attuativi obbligatori e facoltativi....13
Art. 5....13
Contenuti dei piani attuativi....13
Art. 6....15
Specificazioni sui procedimenti di adozione dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici....15
Art. 7....15
Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16....15
Art. 8....16
Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione....16
Art. 9....16
Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale....16
Capo II....17
Disposizioni in materia di standard urbanistici e opere di infrastrutturazione del territorio....17
Art. 10....17

Standard urbanistici.....17
Art. 11.....18
Opere di infrastrutturazione del territorio.....18
Art. 12.....19
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria.....19
Capo III.....20
Standard di parcheggio.....20
Art. 13.....20
Determinazione dello standard di parcheggio.....20
Art. 14.....20
Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d'intervento e per i cambi di destinazione d'uso.....20
Art. 15.....21
Localizzazione e disponibilità degli spazi per parcheggio.....21
Art 16.....22
Esenzioni dall'obbligo dello standard di parcheggio.....22
Art. 17.....23
Determinazione dello standard di parcheggio per attività diverse e per edifici multifunzionali.....23
Art. 18.....24
Spazi di parcheggio per attrezzature pubbliche di livello provinciale e sovracomunale.....24
Art. 19.....25
Determinazione dello standard di parcheggio per gli esercizi commerciali.....25
Art. 20.....25
Spazi di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci.....25
Art. 21.....26
Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria.....26
Titolo III.....27
Disposizioni in materia di edilizia e di tutela del paesaggio.....27
Capo I.....27
Regolamentazione dell'attività edilizia.....27
Art. 22.....27
Contenuti del regolamento edilizio comunale.....27
Art. 23.....27
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.....27
Art. 24.....27
Libretto del fabbricato.....27
Art. 25.....28
Varianti in corso d'opera e varianti ordinarie.....28
Capo II.....29
Disposizioni in materia di interventi che interessano l'esterno e le aree pertinenziali degli edifici.....29
Art. 26.....29
Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali.....29
Art. 27.....29
Interventi che interessano le parti esterne degli edifici.....29
Art. 28.....30
Piano colore.....30
Art. 29.....30

Criteri e limiti per l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici....30
Art. 30....31
Criteri per l'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete 31
Capo III....31
Disposizioni in materia di opere precarie....31
Art. 31....31
Strutture prefabbricate di carattere precario....31
Art. 32....31
Opere e manufatti precari....31
Capo IV....32
Disposizioni in materia di posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati....32
Art. 33....32
Tipologie di cartelli o di altri mezzi pubblicitari....32
Art. 34....33
Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari....33
Art. 35....33
Regime autorizzatorio e disposizioni di coordinamento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione dell'ente gestore della strada 33
Capo V....34
Disposizioni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione....34
Art. 36....34
Criteri per l'installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione....34
Art. 37....34
Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione....34
Capo VI....34
Altre disposizioni di specificazione degli interventi....35
Art. 38....35
Allacciamenti dei servizi....35
Art. 39....35
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto....35
Art. 40....35
Manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici....35
Art. 41....35
Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate....35
Art. 42....35
Interventi relativi alle cave....35
Art. 43....36
Specificazioni in materia di cambio della destinazione d'uso....36
Art. 44....36
Rinvio....36
Capo VII....36
Disposizioni in materia di contributo di costruzione....36
Art. 45....36
Aumento del carico urbanistico....36
Art. 46....37
Categorie tipologico-funzionali....37
Art. 47....37
Criteri per la determinazione del costo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali....37

Art. 48.....39
Contributo di costruzione per il cambio della destinazione d'uso.....39
Art. 49.....39
Riduzione del contributo di concessione.....39
Art. 50.....39
Esenzione dal contributo di costruzione.....39
Art. 51.....40
Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione.....40
Art. 52.....41
Pagamento e rimborso del contributo di costruzione.....41
Capo VIII.....42
Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche 42
Art. 53.....42
Disposizioni generali.....42
Art. 54.....42
Termini del procedimento.....42
Art. 55.....43
Individuazione delle opere di interesse pubblico.....43
Art. 56.....43
Vincolo di destinazione delle opere realizzate in deroga.....43
Art. 57.....43
Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale.....43
Art. 58.....44
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.....44
Art. 59.....44
Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali.....44
Capo IX.....44
Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia.....44
Art. 60.....44
Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia.....44
Art. 61.....45
Disposizioni in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici.....45
Art. 62.....45
Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia.....45
Art. 63.....45
Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui.....45
Art. 64.....46
Contenuti del registro dei volumi e delle superfici utili lorde.....46
Capo X.....46
Disposizioni riguardanti i titoli abilitativi e i relativi procedimenti amministrativi.....46
Art. 65.....46
Informatizzazione dei procedimenti e dei dati di progetto.....46
Art. 66.....47
Disposizioni riguardanti i titoli edilizi e la loro pubblicità.....47
Capo XI 67.....47
Documentazione essenziale e documentazione ulteriore.....47
Art. 68.....47
Documentazione essenziale e documentazione ulteriore per il procedimento edilizio

e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.....47
Capo XI.....48
Disposizioni di coordinamento dei procedimenti amministrativi connessi all'attività edilizia.....48
Art. 69.....48
Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei comuni.....48
Capo XII.....49
Disposizioni di coordinamento di procedimenti amministrativi connessi.....49
Art. 70.....49
Specificazioni in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, in materia di SCIA e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.....49
Titolo III.....51
Disciplina edilizia per specifiche finalità.....51
Capo I.....51
Art. 71.....51
Oggetto e ambito di applicazione.....51
Art. 72.....51
Definizioni.....51
Art. 73.....52
Autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP.....52
Art. 74.....53
Realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree agricole previste dagli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.....53
Art. 75.....53
Requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo.....53
Art. 76.....54
Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo.....54
Art. 77.....54
Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e itticole.....54
Art. 78.....55
Requisiti di funzionalità per le Imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo.....55
Art. 79.....55
Requisiti di funzionalità per le Imprese floro-orto-vivaistiche.....55
Art. 80.....55
Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole.....55
Art. 81.....55
Requisiti di funzionalità per le Imprese agricole ad indirizzo misto.....55
Art. 82.....56
Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche.....56
Art. 83.....56
Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio.....56
Art. 84.....56
Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche.....56
Art. 85.....57
Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche.....57
1. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche sono ammesse attività di

commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricolo-produttiva e la gestione unitaria della attività.....57
Art. 86.....57
Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli.....57
Art. 87.....58
Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo.....58
Art. 88.....59
Manufatti per apicoltura.....59
Art. 89.....59
Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno.....59
Art. 90.....60
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico.....60
Art. 91.....60
Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole.....60
Art. 92.....60
Utilizzo aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria.....60
Capo II.....61
Art. 93.....61
Oggetto e ambito di applicazione.....61
Art. 94.....61
Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa.....61
Art. 95.....62
Condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive.....62
Art. 96.....62
Criteri per la realizzazione di foresterie.....62
Art. 97.....63
Vincoli di destinazione relativi agli edifici realizzati in aree produttive del settore secondario.....63
Art. 98.....63
Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nell'ambito dell'insediamento produttivo.....63
Capo III.....63
Art. 99.....64
Realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere e nelle strutture ricettive all'aperto.....64
Art. 100.....65
Disposizioni in materia di interventi relativi alle strutture ricettive all'aperto.....65
Art. 101.....65
Esercizi rurali.....65
Capo IV.....65
Art. 102.....66
Oggetto e ambito di applicazione.....66
Art. 103.....66
Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali.....66
Art. 104.....66
Altre attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili.....66
Art. 105.....67
Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili.....67
Titolo IV.....68
Disposizioni finali, transitorie, di prima applicazione e abrogative.....68

Art. 106.....68
Disposizioni finali.....68
Art. 107.....68
Disposizioni transitorie e di prima applicazione.....68
Art. 108.....69
Abrogazioni.....69

ALLEGATI:

TABELLA A (articolo 13): Spazi di parcheggio – Funzioni e standard

TABELLA B (articolo 45): Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

ALLEGATO C (articolo 53): Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

TABELLA D (articolo 73): Consistenza media degli allevamenti zootecnici

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Oggetto del regolamento e definizioni

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo regolamento urbanistico-edilizio provinciale disciplina gli aspetti ad esso demandati dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) e, in particolare, quelli elencati dall'articolo 74 della medesima legge. Ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale questo regolamento contiene le previsioni specificative del contenuto della legge, e quelle necessarie ai fini dell'attuazione della medesima, nonché, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, della medesima legge, le norme transitorie relative alle disposizioni che, per la loro applicazione, necessitano di adeguamento da parte degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. Questo regolamento contiene altresì la disciplina dell'attività edificatoria per specifiche finalità in attuazione della legge provinciale e:

a) delle norme di attuazione del PUP, per quanto riguarda l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, alle aree produttive del settore secondario e alle aree sciabili;
b) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 9 (legge provinciale sui campeggi 2012), per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive all'aperto.

3. Questo regolamento contiene altresì disposizioni transitorie relative a:

a) la disciplina degli alloggi per il tempo libero e vacanze contenuta nella legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica) e nell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

b) i piani attuativi approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Art. 2
Abbreviazioni

1. In questo regolamento si intende per:

a) legge provinciale: la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio)";
b) legge urbanistica provinciale del 2008: la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
c) Norme di attuazione del PUP: l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);
d) PUP: il piano urbanistico provinciale;

e) PTC: il piano territoriale della comunità;
f) PRG: il piano regolatore generale;
g) CPC: la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità;
h) CEC: la commissione edilizia comunale;
i) Codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3
Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini di questo regolamento e, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste in questo articolo. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge provinciale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale.

3. Le definizioni contenute in questo articolo si suddividono in definizioni generali, definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica e definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia e si applicano a tutte le fattispecie comprese nella disciplina del governo del territorio.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono applicate le seguenti definizioni generali:
a) edificio pertinenziale: edificio complementare, posto stabilmente a servizio di un edificio principale, non utilizzabile autonomamente;
b) costruzione accessoria: costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell’edificio o all'attività dell'area, realizzata secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, quali depositi attrezzi, piccoli fienili, legnaie, serre solari e bussole d’ingresso aventi profondità massima di 2 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2 metri e tettoie di superficie inferiore a 15 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico o di superficie utile netta (SUN);
c) corpo di fabbrica: parte di un edificio, individuabile formalmente e planimetricamente, anche se funzionalmente integrata all’edificio medesimo;
d) rudere: resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti;
e) ambito: porzione di territorio soggetta a piano attuativo, individuata e disciplinata dal piano medesimo o dal piano guida attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento;
f) lotto o lotto edificatorio: porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria del suolo costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità, omogeneità di destinazione urbanistica in base alle previsioni del PRG. L'interposizione di superfici con destinazione urbanistica diversa, quali ad esempio le aree destinate alla viabilità pubblica, impedisce il verificarsi della contiguità e dell’omogeneità di destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l’area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio;
g) destinazione urbanistica: funzioni o attività, ammesse dal PTC o dal PRG per l’area o per l’edificio;

h) destinazione d'uso: funzioni o attività svolte sull'area o **nell'**edificio;
i) cambio di destinazione d'uso: modifica della destinazione d'uso dell'area, dell'edificio o di singole unità immobiliari, che richiede un titolo edilizio.

5. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti parametri e indici urbanistici:

a) dotazione territoriale: l'insieme delle infrastrutture, dei servizi, delle attrezzature, degli spazi pubblici o di uso pubblico e di ogni altra opera di urbanizzazione determinata dalla legge o dagli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alla dimensione e alla destinazione d'uso degli insediamenti;
c) superficie coperta (S_c) [m² o ha]: superficie delimitata dalla proiezione del sedime dell'edificio sul piano orizzontale, comprensiva dell'intera superficie degli aggetti rilevanti ai fini delle distanze;
d) superficie territoriale (S_t) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio oggetto di pianificazione attuativa o di progettazione unitaria che comprende la superficie fondiaria e le aree destinate alle dotazioni territoriali;
e) superficie fondiaria (S_f) [m² o ha]: superficie reale di una porzione di territorio destinata all'edificazione, escluse le aree destinate alle dotazioni territoriali;
f) indice di fabbricabilità territoriale (**IFT**) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie territoriale;
g) indice di fabbricabilità fondiaria (**IFF**) [mc/mq]: rapporto tra il volume urbanistico e la superficie fondiaria;
h) indice di utilizzazione territoriale (U_t) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie territoriale;
i) indice di utilizzazione fondiaria (U_f) [mq/mq]: rapporto tra la superficie utile netta e la superficie fondiaria;
j) rapporto di copertura (R_c) [mq/mq]: rapporto tra la superficie coperta (S_c) e la superficie fondiaria (S_f) o la superficie territoriale (S_t);
k) superficie permeabile (S_p) [mq]**:** porzione di una superficie territoriale o fondiaria, priva di pavimentazione o di costruzioni, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere;
l) Indice di permeabilità (I_p) [mq/mq]: rapporto tra la superficie permeabile (S_p) e la superficie territoriale (S_t) o fondiaria (S_f).

6. Ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicati i seguenti elementi e parametri edilizi**:**

a) sedime: ingombro massimo di un edificio, risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra dell'edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
b) linea di spiccato: linea di intersezione tra la superficie della facciata e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore rispetto a quello naturale o, se necessario in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti, il profilo del terreno risultante dagli strumenti attuativi del PRG o dal permesso di costruire. Per l'individuazione della linea di spiccato non si tiene conto degli accessi al piano interrato o seminterrato;
c) piano di un edificio: spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio, e dall'estradosso del solaio superiore, del tetto o della copertura;
d) piano fuori terra e piano interrato di un edificio: piano di un edificio, emergente dalla linea di spiccato; si considera fuori terra il piano che presenta una differenza superiore a 1,50 metri tra la quota di spiccato e l'estradosso del solaio superiore misurata in ogni punto, ad esclusione degli spazi adibiti a percorsi o accessi pedonali o carrabili, purché non prevalenti rispetto al perimetro dell'edificio; si considera piano anche il sottotetto se ha, anche parzialmente, le caratteristiche per essere abitabile. Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta inferiore alla metà del piano sottostante;

e) sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, recuperabile a fini abitativi~~;~~

e) altezza del fronte o facciata [metri]: distanza sul piano verticale dalla linea di spiccato fino all'intradosso dell'imposta del tetto per i tetti a falda e dall'intradosso dell'ultimo solaio per quelli a copertura piana, misurata in corrispondenza del sedime dell'edificio; qualora l'edificio sia progettato per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;

f) numero di piani fuori terra: numero di piani emergenti dal piano di spiccato dell'edificio. Nel caso di costruzioni che seguono l'andamento del terreno, il numero dei piani si calcola facendo riferimento al fabbricato o ai singoli corpi di fabbrica;

g) altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica **(*H*)** [piano/metri]: altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri. Quando l'altezza è misurata in piani, se l'altezza di interpiano eccede i 3,50 metri, oppure se il dislivello tra la quota di calpestio del piano terra ed il piano di spiccato ~~ecceda~~ eccede la misura di 1,50 metri, la maggiore altezza determina un ulteriore piano. Quando l'altezza è misurata in metri, essa è misurata sul piano verticale in corrispondenza del perimetro del sedime e corrisponde alla differenza tra la linea di spiccato e la linea di estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile, i volumi tecnici, i parapetti fino all'altezza di 1,50 metri nel caso di coperture piane praticabili, le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati, comprese le rampe di accesso a banchine di carico e scarico. Nel caso di coperture curve o discontinue o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente. Se l'edificio è suddiviso per corpi di fabbrica distinti, l'altezza dell'edificio è misurata con riferimento ai singoli corpi di fabbrica;

h) altezza di interpiano (**h**) [m]: differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale. Per l'ultimo piano si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'estradosso del soffitto o della copertura;

i) altezza utile (**hu**) [m]: differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;

j) Distanze tra edifici o dai confini (**De, Dc**) [m]: distacco tra edifici o tra l'edificio e il confine di riferimento;

k) allineamento degli edifici o fabbricati: allineamento degli edifici o costruzioni indicato dal PRG o dai piani attuativi con riferimento al fronte strada o ad altri spazi pubblici; nelle aree urbane consolidate per allineamento esistente si intende quello prevalente sul medesimo fronte strada o sul fronte strada compreso tra due incroci entro cui si colloca l'edificio;

l) superficie utile lorda (S_{ul}) [m²]: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione:
   1) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
   2) dei balconi e delle terrazze scoperti anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;

3) dei balconi e delle terrazze coperti, se hanno una profondità non superiore a 2,50 metri anche nel caso di balconi e terrazze con appoggi a terra;
4) delle bussole di entrata e delle pensiline con sporgenza non superiore a 2 ~~3~~ metri;
5) dei volumi tecnici;
6) dei piani totalmente interrati quando in rapporto di funzionalità con gli edifici in superficie di cui costituiscono pertinenza;
7) del piano sottotetto avente altezza netta interna, misurata dall'estradosso dell'ultimo solaio, non superiore a 2,40 metri al colmo e 0,50 metri all'imposta del tetto.

m) superficie utile netta ($\boldsymbol{S_{un}}$) [m²]**:** è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei seguenti elementi:
   1) muri perimetrali dell'edificio;
   2) vani scala e vani ascensore compresi i relativi muri portanti**,** se costituiscono parti comuni;
   3) ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, se costituiscono parti comuni;

n) volume edilizio ($\boldsymbol{V_e}$) [m³]: volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra, calcolato al netto delle rientranze degli edifici e dei balconi. Un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;

o) volume entro terra o interrato ($\boldsymbol{V_i}$) [m³]: volume edilizio completamente interrato;

p) volume fuori terra ($\boldsymbol{V_{ft}}$) [m³]: volume urbanistico emergente dal piano di spiccato;

q) volume urbanistico ($\boldsymbol{V_t}$) [m³]: volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili.

Titolo II
Disposizioni in materia di urbanistica

Capo I

Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all'espropriazione

Art. 4
Piani attuativi obbligatori e facoltativi

1. Quando il PRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera i), della legge provinciale prevede l'obbligo di approvazione di un piano attuativo che comporta l'apposizione di vincoli preordinati all'espropriazione, precisa se il piano è di iniziativa pubblica o di iniziativa misto pubblico-privata. Negli altri casi, il comune sceglie il tipo di piano ritenuto più idoneo in base alle previsioni edificatorie dell'area.

2. La formazione di uno strumento attuativo può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati quando non è prevista come obbligatoria dal PRG, se è ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi e se è conforme alle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale.

3. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall'articolo 50, comma 5, lettera a), della legge provinciale, si intende per:

a) pluralità di edifici: l'insieme di edifici che richiede una progettazione unitaria dei loro caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorrono a formare;

b) rilevante insieme di unità immobiliari: l'insieme di unità immobiliari, anche appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva è incompatibile con le opere di urbanizzazione primaria esistenti.

Art. 5
Contenuti dei piani attuativi

1. I piani attuativi possono suddividere l'area in due o più ambiti prevedendo per gli stessi una disciplina differenziata con riguardo a parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento.

2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 6, della legge provinciale, i piani attuativi definiscono la destinazione d'uso delle aree e il loro assetto insediativo, o degli ambiti laddove previsti, attraverso:

a) la definizione planimetrica e altimetrica della rete viaria nella sua completa articolazione (strade, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali) e dei relativi impianti;

b) l'individuazione delle reti di servizio e dei relativi allacciamenti;

c) l'individuazione delle aree pubbliche o di uso pubblico;

d) l'indicazione delle tipologie edilizie e dei caratteri morfologici da porre alla base della progettazione architettonica, con particolare riferimento agli interventi edilizi e infrastrutturali e alla sistemazione delle aree inedificate. Nell'indicazione dei contenuti relativi alle tipologie edilizie e ai caratteri morfologici, il piano attuativo, anche sulla base della planivolumetria prevista dall'articolo 49, comma 6, lettera c) della legge provinciale persegue lo studio più opportuno ai fini del miglior inserimento degli interventi previsti nel contesto paesaggistico e ambientale e ai fini del risparmio energetico;

e) l’inquadramento del sedime edilizio nei singoli lotti con eventuale indicazione degli allineamenti obbligatori.

4. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano ad essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi, anche da parte di terzi, il piano attuativo può fissare le modalità di utilizzo delle opere da parte di terzi.

5. I limiti di estensione, previsti dall’articolo 49, comma 5 e dall’articolo 51, comma 3, della legge provinciale, espressi in metri quadrati, si intendono riferiti alla superficie territoriale, come definita nell’articolo 3, comma 5, lettera d).

6. I piani attuativi sono accompagnati da:

a) una relazione tecnico descrittiva che riporta:
   1) i dati tecnico-urbanistici degli interventi in riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e la descrizione dei criteri pianificatori e progettuali seguiti per rendere coerente il progetto di insediamento con il contesto territoriale interessato;
   2) l’analisi del rispetto degli standard urbanistici come definiti dal piano regolatore generale o dal piano attuativo, in ordine alle opere di urbanizzazione primaria e, se previste, secondaria;
b) le norme di attuazione, comprensive dell’eventuale individuazione dei contenuti del piano che possono essere oggetto di modifiche non sostanziali in fase di attuazione, senza richiedere una variante al piano medesimo;
c) la perizia geologica dell’area;
d) l’eventuale valutazione del clima acustico o di impatto acustico e la valutazione ambientale preliminare e ogni atto richiesto dalla normativa di settore.

7. Ai fini dell’adozione del piano attuativo,l’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati è assicurata anche mediante la convocazione, nei casi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992), di una conferenza di servizi. I piani attuativi di iniziativa privata e mista pubblico-privata sono accompagnati dalla documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo idoneo a intervenire sulle aree interessate dal progetto.

8. Lo schema di convenzione relativo ai piani attuativi indica:

a) l'assunzione a carico del proprietario del contributo di costruzione, eventualmente ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o secondaria ai sensi dell’articolo 44, comma 5. Se le opere di urbanizzazione ~~siano~~ sono eseguite dal comune, il contributo di costruzione è dovuto per intero e il comune, in sede di approvazione del piano, può stabilire di aumentarne l'importo fino ad un massimo del 30 per cento dell’importo medesimo in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona ed allo stato delle opere di urbanizzazione;
c) i termini per l’esecuzione del collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati a cura del comune e a spese degli interessati.

9. Quando il piano attuativo prevede la cessione di aree al comune i contenuti propri del contratto preliminare, inseriti nella convenzione, sono resi pubblici con annotazione nel libro fondiario, ai sensi degli articoli 1351 e 2645 bis del codice civile e dell’articolo 60 bis dell'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Art. 6
Specificazioni sull’approvazione dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici

1. Quando il piano attuativo o il relativo piano guida richiedono la modifica delle previsioni del PRG, il comune, ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della legge provinciale,

adotta il piano attuativo o il piano guida secondo la procedura disciplinata dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale. Il deposito del piano presso gli uffici comunali effettuato ai sensi del medesimo articolo della legge provinciale assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'articolo 51, comma 3 della medesima legge.

2. Decorso il termine di deposito previsto dal comma 1, il comune approva il piano attuativo o il piano guida, valutando le eventuali osservazioni pervenute, e detta approvazione costituisce adozione in via definitiva della variante al PRG. L'efficacia dell'approvazione del piano attuativo o del piano guida decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta provinciale che approva la variante al PRG connessa al piano medesimo ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale.

3. Nei casi in cui l'articolo 39, comma 3, della legge provinciale prevede che si prescinde dall'adozione definitiva della variante al PRG, il comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano attuativo o del piano guida adottata ai sensi del comma 1 dando notizia dell'avvenuta approvazione implicita dello stesso anche ai fini dell'adozione in via definitiva della variante al PRG; i termini di esecutività della deliberazione decorrono dalla data di pubblicazione.

4. Ai piani adottati dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale si applicano le regole di pubblicità previste dal comma 3 del medesimo articolo.

5. Dopo la scadenza del termine di efficacia del piano attuativo possono essere realizzati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge provinciale, gli interventi edilizi previsti nel piano medesimo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio e ad apportare eventuali varianti ai medesimi.

6. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune verifica la proposta di piano pervenuta entro sei mesi dalla sua presentazione e comunica ai richiedenti l'esito della valutazione.

7. Per i piani attuativi approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale 2008, che abbiano già adeguatamente disciplinato le modalità di realizzazione degli interventi nelle aree interessate, il comune può prescindere dalla formazione di comparti edificatori, ancorché previsti dal piano regolatore generale o dal piano attuativo. In tal caso il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla sola stipula di una convenzione con il comune per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale.

Art. 7

Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica)

1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la legge provinciale n. 16 del 2005 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze e alle corrispondenti disposizioni recate dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale **del 2008**. La predetta esclusione non si applica ai piani guida.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non opera per le varianti che apportano modifiche sostanziali al piano attuativo approvato.

3. Alle concessioni edilizie rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n.

16 del 2005, dopo la scadenza del piano attuativo non si applica la disciplina prevista dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale del 2008 se il piano attuativo è stato presentato entro la data indicata al comma 1 e non sono intervenute modifiche sostanziali.

Art. 8
Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione

1. Nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o misto pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione, le attività in essere prima dell'apposizione del vincolo e gli interventi previsti dall'articolo 49, comma 2, della legge provinciale. Tali interventi sono ammessi anche in caso di vincoli che comportano l'inedificabilità se le aree assoggettate ai medesimi ricadono in zone specificatamente destinate ad edificazione, sempre che le normative di settore non li escludono o non prevedono una disciplina specifica.

3. Nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione sono ammesse le attività in essere ed è consentita l'installazione di strutture prefabbricate di carattere precario di cui all'articolo 78, comma 2, lettera k), della legge provinciale, e di opere precarie di cui all'articolo 78, comma 3, lettera k), della medesima legge e di costruzioni accessorie.

Art. 9
Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, ammesse nelle fasce di rispetto cimiteriale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 62, della legge provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono sempre ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzati se la destinazione di zona del PRG lo consente i seguenti interventi:

a) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio e ampliamenti di quelle esistenti
b) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
c) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
d) a distanza di almeno 25 metri dal cimitero, attrezzature sportive di modeste dimensioni, prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico, anche non comprese tra gli interventi di cui alla lettera a);
e) a distanza di almeno 51 metri dal cimitero, gli interventi previsti dal Capo VI del Titolo IV della legge provinciale.

Capo II
Disposizioni in materia di standard urbanistici e opere di infrastrutturazione del territorio

Art. 10
Standard urbanistici

1. La dotazione territoriale di servizi e attrezzature essenziali per la vivibilità degli insediamenti urbani e l'equilibrata strutturazione del relativo territorio è dimensionata nell'ambito del PRG con riferimento ai seguenti elementi:
a) ricognizione delle attrezzature esistenti che si intendono confermare e ottimizzare in termini di funzionalità per l'adeguamento anche a nuove tipologie di servizi;
b) andamento demografico ed entità del bacino di utenza con riguardo al territorio comunale;
c) articolazione del sistema insediativo comunale in distinti centri abitati;
d) raggio di influenza delle singole attrezzature e accessibilità delle stesse rispetto alla organizzazione dei trasporti pubblici;
e) valorizzazione delle forme di concorso e di coordinamento tra comuni;
f) possibilità di utilizzo di attrezzature private per lo svolgimento di attività collettive.

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1 il PRG definisce la dotazione pro capite di servizi e attrezzature per insediamenti destinati a funzioni prevalentemente residenziali e a funzioni non residenziali, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra spazi urbani collettivi e spazi privati.

3. La dotazione territoriale di attrezzature collettive di livello sovracomunale è dimensionata dal PTC, tenuto conto degli elementi di cui al comma 1, con riferimento al territorio della comunità.

4. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, per centro abitato si intende un aggregato composto da un congruo numero di edifici continui e vicini, tra i quali sono interposte strade, piazze o comunque brevi soluzioni di continuità, sufficientemente organizzato mediante l'impianto di servizi essenziali.

5. Il PRG provvede al dimensionamento e alla localizzazione delle aree a parcheggio e degli spazi di verde attrezzato, perseguendo l'obiettivo rispettivamente della mobilità sostenibile e della funzionalità e continuità ambientale del verde, tenuto conto dei parametri definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 *(*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

6. Le aree per attrezzature scolastiche sono dimensionate dal PTC o dal PRG, in ragione della valenza sovracomunale o comunale delle attrezzature previste, sulla base della programmazione provinciale di settore.

7. Le attrezzature private possono essere ricomprese nelle dotazioni territoriali, se integrative rispetto alle attrezzature pubbliche presenti sul territorio comunale o laddove le condizioni localizzative rendono onerosa la realizzazione di attrezzature pubbliche. L'utilizzo delle medesime attrezzature è regolato da una convenzione che assicura lo svolgimento e il controllo delle funzioni di interesse collettivo previste, la continuità temporale, la qualità prestazionale commisurata alla funzione pubblica prevista e l'accessibilità economica.

8. Fino all'individuazione delle dotazioni territoriali secondo le modalità stabilite da questo articolo continua a trovare applicazione il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 *(*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi

dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 11
Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:
a) le opere di urbanizzazione primaria;
b) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti;
c) i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
d) le aree per elisoccorso;
e) i manufatti di presidio civile per la sicurezza del territorio e i manufatti speciali per la ricerca scientifica;
f) gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti;
g) le piste ciclabili e i relativi spazi di sosta e ristoro realizzati ai sensi della disciplina provinciale di settore;
h) i percorsi escursionistici e ciclo-pedonali, anche finalizzati alla pratica di sport invernali, le infrastrutture ricreative e altri percorsi finalizzati ad attività sportive e ricreative, che presentano le caratteristiche delle piste di dimensioni limitate previste dalla disciplina provinciale in materia di impianti a fune, a esclusione dei bike-park;
i) gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci da realizzare nelle aree sciabili e le infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali;
j) gli impianti di distribuzione di carburante;
k) gli impianti di depurazione delle acque reflue e gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti;
l) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture;
m) tutte le opere e gli interventi, diversi da quelli elencati in questo comma, che sono espressamente qualificati come opere di infrastrutturazione dalla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79 della legge provinciale:

a) la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente agli edifici funzionali, fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g) limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill, e j) richiedono la specifica previsione urbanistica;

b) la realizzazione delle opere previste dalla lettera k) deve avvenire nel rispetto della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 12
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono le infrastrutture essenziali per la realizzazione di ogni intervento edilizio con particolare riferimento, per gli edifci, agli aspetti igienico-sanitari, alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alle reti di collegamento con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione gli allacciamenti con le reti esistenti che hanno la funzione di servire il lotto collegando le utenze con le reti principali.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria hanno la funzione di migliorare il grado di

fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione di attrezzature e servizi a fini generali, destinati alla fruizione da parte dell'intera collettività.

3. Tra le opere di urbanizzazione primaria definite al comma 1 sono comprese le seguenti:

a) le strade a servizio degli insediamenti, i relativi raccordi alla viabilità principale e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
b) le piste ciclabili;
c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue ed i relativi bacini per la raccolta delle acque piovane;
e) le piazzole per la raccolta dei rifiuti;
f) gli spazi di verde attrezzato a servizio di insediamenti a carattere unitario o infrastrutture.

4. Tra le opere di urbanizzazione secondaria definite al comma 2 sono comprese le seguenti:

a) gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole per l'istruzione obbligatoria;
b) i mercati di quartiere;
c) le sedi municipali;
d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
e) gli impianti sportivi di quartiere;
f) le attrezzature culturali e sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, i centri sociali;
g) gli spazi di verde pubblico attrezzato o destinati ad attività collettive, compresi i parchi e gli spazi di verde attrezzato di quartiere comunque denominati.

Capo III

Standard di parcheggio

Art. 13

Determinazione dello standard di parcheggio

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, o in caso di presentazione della SCIA, comportano l'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio determinato in base a quanto previsto da questo Capo e dalla Tabella A allegata:

b) gli interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale;
c) gli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un aumento della superficie utile (SUN);
d) i cambi di destinazione d’uso di edifici esistenti.

2. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, per posto auto si intende la superficie netta funzionalmente e dimensionalmente utilizzabile per la sosta, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. Un posto auto corrisponde a una superficie convenzionale di 12,5 metri quadrati.

3. Le superfici destinate a parcheggio sono organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il funzionale parcamento dei mezzi, fatta salva la possibilità di disporre i posti auto in linea se questo consente una maggiore fruibilità dei parcheggi con riguardo, in particolare, alla destinazione e alla dimensione del fabbricato oggetto dell'intervento.

4. Le autorimesse possono essere organizzate a box singoli o a posti auto. I box e i posti auto sono realizzati nel rispetto delle dimensioni minime previste nella Tabella A e in

modo che le corsie di manovra consentano il facile movimento degli autoveicoli, come indicato negli schemi esemplificativi allegati nella Tabella A.

5. Il numero di posti auto derivante dall'applicazione dello standard è determinato al pieno raggiungimento della misura di superficie indicata nella Tabella A. In ogni caso è sempre assicurata la presenza di almeno un posto auto.

6. Per l'applicazione del comma 5 e della tabella A la superficie è calcolata sulla base della superficie utile netta (SUN).

7. Rimangono ferme le disposizioni in materia di parcheggi, al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 14
Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d'intervento e per i cambi di destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), e comma 5, in caso di ampliamento di edifici, lo standard di parcheggio deve essere rispettato se si realizza almeno una nuova unità immobiliare ulteriore, rispetto a quelle esistenti, o se l'ampliamento comporta il raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A, rispetto a quella dell'unità immobiliare esistente.

2. Gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione anche con ampliamenti di volume urbanistico e senza aumento delle unità immobiliari o cambi di destinazione d'uso, non sono soggetti all'obbligo di osservare lo standard di parcheggio.

3. In caso di incremento del numero delle unità immobiliari mediante loro suddivisione, senza aumento di superficie, se non è soddisfatto lo standard di parcheggio relativo all'intero edificio, è garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità immobiliari.

4. Il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare comporta l'obbligo di osservare lo standard di parcheggio richiesto per la nuova funzione. In caso di oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti, lo standard di parcheggio per il cambio di destinazione d'uso è determinato dalla differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente.

5. Per rispettare lo standard di parcheggio è possibile utilizzare i posti auto già esistenti che risultino in eccedenza rispetto allo standard dell'edificio prima della realizzazione dell'intervento. Gli spazi di parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere utilizzati anche se realizzati non conformemente a quanto previsto da questo regolamento.

6. Per rispettare lo standard di parcheggio in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'articolo 77, comma 2 e di interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lett. g) numeri 2 e 3 della medesima legge è possibile ricorrere alle disposizioni per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga di cui all'articolo 99 della legge provinciale.

Art. 15
Localizzazione e disponibilità degli spazi per parcheggio

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, gli spazi di parcheggio da realizzare per il rispetto dello standard sono individuati all'interno del perimetro del lotto oggetto dell'intervento, all'interno o all'esterno dell'edificio cui sono destinati.

2. In caso di oggettiva impossibilità di reperire gli spazi necessari all'interno del lotto

oggetto di intervento, gli spazi di parcheggio possono essere individuati all'esterno del medesimo purché nelle vicinanze e in aree urbanisticamente conformi. Ai fini della valutazione della vicinanza è considerata la presenza di idonei percorsi pedonali pubblici o aperti al pubblico. Nel caso di attività ricettive, produttive o di servizio, articolate su più edifici o su più lotti edificatori nel medesimo comune, gli spazi di parcheggio possono essere individuati, in tutto o in parte, in un unico lotto, purché siano garantite forme di mobilità dedicata al collegamento tra gli edifici o i lotti.

3. Nell'ambito delle politiche della mobilità e della sosta, la programmazione comunale favorisce la realizzazione di spazi di parcheggio intermodali al fine di assicurare l'integrazione dei sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile. In coerenza con detta programmazione comunale è ammesso l'accorpamento degli spazi di parcheggio per il raggiungimento dello standard richiesto, anche mediante la realizzazione di strutture dedicate.

4. Gli spazi per parcheggio devono essere posseduti o detenuti dal soggetto che realizza l'intervento a titolo di diritto di proprietà o ad altro titolo reale o personale di godimento idoneo ad assicurare la disponibilità del parcheggio medesimo a servizio del fabbricato oggetto dell'intervento. A tal fine nella richiesta del titolo abilitativo edilizio il soggetto dichiara a che titolo possiede o detiene gli stessi e, in caso di titoli legittimanti non iscritti al libro fondiario, allega una copia del contratto.

Art 16
Esenzioni dall'obbligo dello standard di parcheggio

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2 della legge provinciale, sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire gli spazi necessari.

2. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici o aree ricadenti in aree urbane consolidate**,** comunque denominate, individuate con specifica previsione da parte dei PRG, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti comunali di programmazione della mobilità e della sosta, ove esistenti, ed in base ai seguenti criteri:

a) compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi carrabili;
b) epoca di costruzione;
c) specifiche caratteristiche che comportano la limitazione dello spazio disponibile.

3. Alle esenzioni previste dai comma 1 e 2 non si applica la monetizzazione degli spazi a parcheggio.

4. Sono esonerati dall'obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici ricadenti nelle aree residenziali sature previste dai piani regolatori generali, in caso di oggettiva impossibilità di reperire nuovi spazi dimostrata, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

5. Nei casi di cui al comma 4, l'esenzione dall'obbligo di reperire gli spazi di parcheggio prescritti è subordinata, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), della legge provinciale, al pagamento al comune di una somma pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, corrispondente a quelli richiesti e non garantiti dall'intervento realizzato.

6. Ai fini del comma 5 e dell'articolo 21 il volume standard di parcheggio coperto è dato dalla superficie dei posti auto di parcheggio necessari al soddisfacimento dello standard, con un minimo obbligatorio di un posto di parcamento, moltiplicati per il costo medio di costruzione previsto per gli edifici aventi destinazione residenziale ordinaria.

7. Nei casi di cui al comma 4, l'esenzione dal rispetto dell'obbligo di rispetto dello standard di parcheggio non è subordinato alla monetizzazione degli spazi non realizzati in caso di:

a) opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere, quali ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, edilizia residenza pubblica;
b) interventi di edilizia residenziale agevolata o convenzionata;
c) interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento della prima abitazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge provinciale, per l'intera superficie dell'unità immobiliare. L'esenzione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione secondo quanto stabilito dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale e, in caso di cessione in proprietà o in godimento del parcheggio nel corso dei dieci anni, è dovuta al comune la somma corrispondente alla monetizzazione del parcheggio oggetto dell'esenzione;
d) gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi).

8. Il consiglio comunale può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporne il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 5.

9. Anche in deroga a quanto previsto da questo articolo e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale può decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista per la monetizzazione degli spazi per parcheggio in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità di interesse collettivo perseguite.

10. Al fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, senza l'applicazione della monetizzazione di cui al comma 5, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

9. Per le loro caratteristiche funzionali non sono assoggettati alla disciplina in materia di standard di parcheggio:

a) le opere di infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;
b) i bivacchi ed i rifugi escursionistici, ad eccezione di quelli serviti da viabilità aperta al pubblico;
c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti di cui all'articolo 112, comma 7 della legge provinciale, funzionali alla coltivazione del fondo.

Art. 17
Determinazione dello standard di parcheggio per attività diverse e per edifici multifunzionali

1. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, L'utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse se è effettuato con orari diversi in base ad un contratto sottoscritto dalle parti interessate e allegato in copia alla

richiesta del titolo abilitativo edilizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, lo standard di parcheggio di edifici con destinazione plurifunzionale è determinato per ogni unità monofunzionale.

3. In caso di funzioni accessorie ad una funzione principale, quali le mense, le foresterie, gli spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, lo standard di parcheggio da rispettare è determinato in rapporto alla funzione principale.

4. Ai fini della determinazione dello standard di parcheggio le unità immobiliari residenziali sono sempre considerate autonomamente e pertanto i relativi interventi edilizi comportano il rispetto dello standard di parcheggio previsto per la destinazione residenziale.

6. Gli esercizi alberghieri con attività di ristorazione o di centro benessere aperti al pubblico sono considerati edifici a destinazione plurifunzionale. Se l'attività di ristorazione o il centro benessere di un esercizio alberghiero sono aperti al pubblico, lo standard di parcheggio è determinato per ogni unità monofunzionale. La superficie computabile ai fini della determinazione dello standard di parcheggio, riferita al ristorante o al centro benessere, per l'applicazione della Tabella A, è diminuita di due metri quadrati per ogni unità abitativa come definita dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

7. Se nel medesimo esercizio ci sono sia un'attività di ristorazione che un centro benessere aperti al pubblico, lo standard di parcheggio è determinato solo con riguardo alla funzione accessoria che ha la maggiore superficie utile netta, con la riduzione prevista dal comma 6.

8. La dotazione di posti auto per l'allestimento di case sugli alberi è sempre pari ad un posto auto ogni unità abitativa, da localizzare nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia di case sugli alberi.

9. Ai fini del rispetto dello standard, possono essere utilizzati spazi destinati a parcheggio pubblico compatibilmente con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. In questo caso nella richiesta del titolo abilitativo edilizio sono indicati gli estremi della convenzione sottoscritta con il comune.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, i comuni, al fine di rendere coerenti con le politiche di gestione della mobilità e della sosta gli interventi edilizi di particolare rilevanza possono chiedere agli interessati, mediante la stipulazione di specifica convenzione, le seguenti modalità di realizzazione e gestione degli spazi di parcheggio richiesti:

a) che una quota dei parcheggi, stabilita dal comune, venga destinata ad uso pubblico ovvero a parcheggio per i residenti della zona, anche in presenza dell'affidamento della gestione dei predetti spazi a soggetti terzi. La convenzione può altresì stabilire che la quota di parcheggi destinata ad uso pubblico o per i residenti possa essere realizzata anche in aree diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 "Localizzazione e disponibilità degli spazi di parcheggio", in coerenza con le politiche comunali di gestione del traffico e della sosta;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la riduzione degli spazi di parcheggio da realizzare e la monetizzazione degli altri spazi rispetto allo standard richiesto.

Art. 18
Spazi di parcheggio per attrezzature pubbliche di livello provinciale e sovracomunale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 60, comma 4, della legge provinciale, sono attrezzature pubbliche di livello provinciale le opere di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del PUP e le altre opere di competenza della Provincia di cui all'articolo 95,

commi 4 e 5, della legge provinciale.

2. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di livello locale e alle altre attività di grande affluenza indicate nella Tabella A e dei relativi ampliamenti deve rispettare le dotazioni di parcheggio della medesima tabella.

3. I servizi e le attrezzature in genere, ivi comprese le mense, strettamente attinenti alle funzioni dell'università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio.

4. Per il calcolo dello standard di parcheggio delle strutture scolastiche si applica quanto previsto dalle norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola previste dall'articolo 106, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola). Fino alla loro approvazione si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17-69/Legisl. (Approvazione delle norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi e alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola), ancorché abrogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2009, n. 18-20/Leg (Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Art. 19
Determinazione dello standard di parcheggio per gli esercizi commerciali

1. Per la dotazione e la localizzazione degli spazi di parcheggio per gli esercizi commerciali si applica la disciplina provinciale prevista in materia di commercio. Al fine della determinazione dello standard di parcheggio si tiene conto della sola superficie aperta all'uso pubblico.

Art. 20
Spazi di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci

1. Per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio delle piste da sci o di sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti, la dotazione dei parcheggi necessaria è determinata sulla base di uno specifico studio prodotto dal richiedente che considera anche la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con detti parcheggi e specifica i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. La dotazione di parcheggio non può in ogni caso essere inferiore a cento posti auto, da localizzare in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico.

2. Lo studio di cui al comma 1 ha l'obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo del suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Lo studio evidenzia i fabbisogni medi di posti auto e quelli di punta stagionale. Per le giornate di massimo afflusso o connesse con particolari eventi sportivi lo studio può considerare nel conteggio dei posti auto anche spazi ricavati a titolo precario, anche in aree con destinazione diversa, per far fronte alle sole giornate di massimo afflusso. Le dotazioni di parcheggio per gli impianti previsti da questo articolo sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali; nel caso di attività, pubbliche e private, compatibili con l'area sciabile, lo studio considera altresì le relative

esigenze di parcheggio, anche in deroga alle specifiche modalità di calcolo previste per le diverse funzioni dalla Tabella A.

3. Lo studio di cui al comma 1 considera altresì, nell'ambito degli spazi di parcheggio previsti per l'impianto di arroccamento, la dotazione di parcheggi funzionale alla realizzazione di nuove superfici da destinare a esercizi di vicinato e a locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica, anche se serviti da viabilità aperta al pubblico, e analogamente per la realizzazione o l'ampliamento di rifugi escursionistici, se dette attività sono ammesse dal PRG nell'ambito dell'area sciabile. Sono esenti dall'obbligo di assicurare lo standard di parcheggio gli edifici destinati a deposito o noleggio di attrezzature per gli sport invernali e ciclo-turistici, funzionali all'interscambio con il sistema piste-impianti.

4. Lo studio di cui al comma 1 è allegato alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n.7 (legge provinciale sugli impianti a fune). Nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione per l'esercizio dell'impianto, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio si esprime anche con riguardo alla dotazione di parcheggi individuata dallo studio.

5. Se è previsto l'utilizzo di parcheggi pubblici**,** il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione avente ad oggetto, in particolare, le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimi nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi.

Art. 21
Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

1. Lo standard di parcheggio determinato al momento del rilascio del permesso di costruzione o della presentazione della SCIA deve essere mantenuto fino a quando lo stesso non è rideterminato a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13 "determinazione standard parcheggio".

2. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere lo standard minimo di parcheggio al trasgressore è applicata una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggio coperto come determinato dall'articolo 16, comma 4, e un massimo pari al doppio di questo costo.

3.La sanzione prevista dal comma 2 è applicata anche quando gli spazi di parcheggio dello standard vengono distolti, in tutto o in parte, dalla funzione cui assolvono in relazione agli edifici cui sono funzionalmente connessi.

Titolo III
Disposizioni in materia di edilizia e di tutela del paesaggio

Capo I
Regolamentazione dell'attività edilizia

Art. 22
Contenuti del regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale individua, nell'ambito dell'ordinamento della CEC ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera k), della legge provinciale, il termine per l'espressione dei pareri di competenza della stessa.
2. Il regolamento edilizio comunale individua le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione della legge provinciale e di questo regolamento.

Art. 23
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale e con superficie utile lorda superiore a 500 metri quadrati nonché di edifici residenziali con più di dieci unità abitative prevedono la realizzazione di dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. L'intervento di ristrutturazione edilizia deve interessare l'intero edificio.
2. Al fine di favorire l'installazione di reti di comunicazione digitale ad alta velocità e di promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica ai sensi della disciplina statale in materia, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici sono realizzati in modo da agevolare l'installazione di reti e la condivisione della dotazione interna all'edificio medesimo.
3. La specifica indicazione delle dotazioni previste dai comma 1 e 2 è contenuta nel titolo abilitativo.

Art. 24
Libretto del fabbricato

1. Ai sensi dell'articolo 76 della legge provinciale, il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando i titoli edilizi relativi alle modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Esso è il prodotto di un lavoro conoscitivo e valutativo in merito alle caratteristiche strutturali, manutentive e urbanistiche del fabbricato o dell'edificio.
2. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, e riporta gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o gli interventi interessanti gli elementi strutturali, i cui titoli edilizi richiesti o presentati dopo il 1° gennaio 2019.
3. Il libretto del fabbricato è tenuto dal comune ove è situato il fabbricato e riporta i seguenti dati:

a) titoli edilizi presentati o rilasciati che interessano il fabbricato;

b) autorizzazioni rilasciate ai sensi del Capo IV delle norme di attuazione del PUP;
c) certificazioni in materia di antincendi, impianti o di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. Fermo restando l'accesso ai dati contenuti nel libretto del fabbricato per l'effettuazione di controlli da parte delle autorità competenti, il libretto del fabbricato può essere consultato, in forma telematica:

a) dal proprietario del fabbricato o di singole unità immobiliari dello stesso;
b) dal titolare di diritti reali o obbligatori riguardanti il fabbricato o singole unità immobiliari dello stesso;
c) da altri soggetti interessati, se consentito dal soggetto previsto dalla lettera a).

5. A seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono modificati i dati contenuti nel libretto del fabbricato; la variazione è comunicata in via telematica al comune da un professionista abilitato, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

6. Il comune e mette a disposizione della Provincia i dati del libretto nell'ambito del SIAT, per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale. Il SIAT cura la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati provinciale.

Art. 25
Varianti in corso d'opera e varianti ordinarie

1. Questo articolo contiene specificazioni dei criteri previsti dall'articolo 92 della legge provinciale. La disciplina delle varianti in corso d'opera prevista dalla legge provinciale e da questo regolamento si applica anche ai manufatti pertinenziali e alle costruzioni accessorie.

2. Le varianti in corso d'opera su edifici consistono in variazioni comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto, concernenti il volume edilizio e urbanistico, la superficie coperta, la superficie utile, intesa come superficie utile netta, o l'altezza, riferite rispettivamente all'edificio complessivo se relative ad un intervento di nuova costruzione o alla parte oggetto di modifica se relative a un intervento su edificio esistente.

3. Non costituiscono varianti in corso d'opera su edifici quelle che modificano la destinazione d'uso o la categoria di intervento o che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo e in generale le opere che trasformano le caratteristiche strutturali e funzionali del progetto assentito.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, comma 3, lettera a), della legge provinciale, sono varianti in corso d'opera le modifiche che, nel rispetto della tipologia complessiva dell'intervento, non cambiano in modo significativo i materiali, i colori, la distribuzione dei fori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato.

5. Nel caso di variazione della superficie utile dei balconi, la percentuale del 20 per cento ammessa come variante in corso d'opera, è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva del singolo balcone.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, comma 3, lettera b), della legge provinciale, le variazioni in corso d'opera sono ammesse se contenute entro il limite del 10 per cento delle misure di progetto ove applicabile. Sono escluse dalle varianti in corso d'opera le alterazioni dell'assetto plani-altimetrico che incidono sugli indici edilizi delle aree di intervento e la modifica significativa delle relative sistemazioni e funzioni.

7. Nel caso di opere stradali sono varianti in corso d'opera:

a) la realizzazione di muri di sostegno e contenimento, con altezza non superiore a 1,5 metri, purché nel paramento sia garantita la continuità con i muri esistenti con riguardo al materiale e alla tipologia impiegati;
b) la sostituzione di muri con altezza originaria non superiore a due metri purché

realizzata ripristinando la continuità con i muri esistenti con riguardo al materiale e alla tipologia impiegati;

c) la realizzazione**,** o le modifiche dimensionali, di guard-rail o parapetti di protezione, garantendo la continuità tipologica di quelli previsti in progetto;

d) la realizzazione di strutture paramassi e reti addossate a rampe, costruite con tecniche e materiali tali da ridurre l'impatto paesaggistico ambientale;

e) la realizzazione di piazzole di scambio laddove la larghezza della strada non consente l'incrocio di veicoli, purché tali slarghi siano di dimensioni contenute e realizzati in continuità con tecniche e materiali usati nella costruzione della strada.

Capo II

Disposizioni in materia di interventi che interessano l'esterno e le aree pertinenziali degli edifici

Art. 26

Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, si considerano elementi di arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici:

a) le casette da gioco e **i** piccoli depositi per attrezzi da giardino di pertinenza di unità immobiliari con destinazione residenziale, con esclusione degli edifici utilizzati a fini abitativi non permanenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
   1) assenza di allacciamenti per le forniture di servizi;
   2) assenza di collegamenti funzionali con altre costruzioni.

b) i barbecue, sia fissi che mobili di dimensioni limitate;

c) i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati;

d) altri elementi di arredo, installazione di opere artistiche e sistemazione di aree pertinenziali e giardini in genere di limitata entità.

Art. 27

Interventi che interessano le parti esterne degli edifici

1. Ferme restando le norme in tema di piano colore di cui all'articolo 28, gli interventi che interessano le parti esterne degli edifici, tra i quali infissi esterni, manti di copertura, parapetti di scale esterne, balconi e terrazze, tinteggiatura delle facciate dell'edificio, cappotto termico possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo e previa comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lett. b), della legge provinciale, se rispettano le previsioni del PRG o del regolamento edilizio o di altre disposizioni comunali, laddove esistenti, sui materiali e colori da impiegare. Tra tali interventi rientrano la posa o la sostituzione di impianti di refrigerazione o ventilazione, comunque denominati, ad uso domestico, se realizzati all'interno dei parapetti di terrazze o balconi, all'interno dei parapetti di coperture piane, o se collocati su fronti non principali dell'edificio o comunque non aggettanti sulla pubblica via.

Art. 28
Piano colore

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri e i contenuti minimi relativi al piano colore. La deliberazione della Giunta provinciale ha immediata efficacia anche ai fini dell'articolo 78, comma 3, lettera b), della legge provinciale.

2. In coerenza con i criteri di cui al comma 1 il comune può dotarsi di norme specifiche relative al piano colore all'interno del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera d), della legge provinciale. Sono fatti salvi i regolamenti o piani colore comunali vigenti alla data di efficacia della deliberazione provinciale di cui al comma 1. Il regolamento edilizio comunale o il piano colore comunale produce i medesimi effetti della deliberazione provinciale di cui al comma 1.

Art. 29
Criteri e limiti per l'installazione dei pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo

1. I pannelli solari o fotovoltaici e i relativi impianti destinati a soddisfare prevalentemente l'autoconsumo dell'energia prodotta sono installati preferibilmente sulla copertura degli edifici. Essi possono essere installati sul suolo se è necessario per esigenze di tutela paesaggistica e architettonica o per impossibilità tecnica di all'installazione dei pannelli sulla copertura dell'edificio.

2. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti sulla copertura degli edifici è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non è ammessa l'installazione di serbatoi di accumulo sulle falde di copertura dell'edificio;

b) nel caso di installazione su tetto a falde, i pannelli sono appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto;

c) nel caso di installazione su coperture a falde irregolari o curvilinee**,** i pannelli sono installati nel rispetto della tipologia della copertura;

e) nel caso di installazione su coperture piane o con pendenze fino a cinque gradi, la quota massima dei pannelli non deve superare l'altezza del parapetto perimetrale. Se non c'è il parapetto o lo stesso ha un'altezza inferiore a trenta centimetri, la quota massima dei pannelli non deve superare i trenta centimetri.

3. Ai sensi del comma 1 gli impianti di pannelli solari o fotovoltaici, fissi o semoventi, possono essere installati sul suolo, in adiacenza ad un edificio. La distanza dai confini dei pannelli non può essere inferiore a 1,50 metri, salvo consenso intavolato del proprietario finitimo, mantenendo una distanza dagli edifici non inferiore a tre metri.

4. Negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, possono essere installati esclusivamente impianti di pannelli solari o fotovoltaici destinati prevalentemente all'autoconsumo dell'energia prodotta.

5. Il PRG può escludere la collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in determinate aree degli insediamenti storici anche di carattere sparso, in aree di particolare interesse o su specifici edifici, per evitare la collocazione di questi impianti nelle zone di maggior pregio ed esposizione visiva, quali le piazze principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico che consentono una visione d'insieme dei tetti, o a tutela di particolari vedute.

6. Questo articolo non si applica all'installazione di pannelli solari o fotovoltaici in aree produttive e commerciali.

Art. 30
Criteri per l'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete

1. Gli impianti destinati alla produzione di energia da cedere prevalentemente in rete collocati sulle coperture degli edifici sono ammessi indipendentemente dalla destinazione di zona se la collocazione non è esclusa dal PRG ai sensi dell'articolo 29, comma 5; i predetti impianti non sono ammessi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso. All'installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete sulle coperture degli edifici, si applica l'articolo 29.

2. Gli impianti destinati alla produzione di energia da cedere in rete, o comunque a soggetti terzi, installati sul suolo o realizzati secondo modalità diverse da quelle del comma 1 possono essere realizzati esclusivamente nelle aree in cui è ammesso lo svolgimento di attività produttive e nelle aree specificamente destinate a questo scopo. A tali impianti si applica la disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini.

Capo III
Disposizioni in materia di opere precarie

Art. 31
Strutture prefabbricate di carattere precario

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera k) della legge provinciale, si considerano strutture prefabbricate di carattere precario quelle accessorie ai cantieri rispetto a progetti di intervento per i quali è stato acquisito il titolo edilizio, e le strutture prefabbricate realizzate con materiali costruttivi leggeri, ancorate a terra senza opere murarie e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale. Sono comprese tra queste strutture prefabbricate quelle funzionali a bisogni temporanei e contingenti connessi con la produzione industriale e artigianale nelle aree specificamente destinate ad attività produttive del settore secondario.

Art. 32
Opere e manufatti precari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell'opera e dei manufatti e la loro durata.

2. Il comune può disciplinare specifiche soluzioni costruttive o tipologiche per le opere e i manufatti precari.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali **e** sono realizzate e mantenute nel rispetto del decoro urbanistico e paesaggistico.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale si considerano opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle

norme in materia di tutela dell’ambiente.

5. La comunicazione prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale, è presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e delle modalità di rimozione.

6. In relazione all'entità degli interventi previsti il comune può, entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori, subordinare la realizzazione delle opere alla presentazione di idonee garanzie mediante sottoscrizione, entro trenta giorni, di una convenzione che contenga le prescrizioni necessarie con riguardo a:

a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;
b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
c) modalità della rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
d) ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

8. Le strutture precarie non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 59, comma 2, della legge provinciale.

9. In caso di aree sottoposte a vincolo preordinato all’espropriazione, la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell'opera per la quale è stato apposto il vincolo**,** o ~~del parere favorevole~~ del soggetto nell'interesse del quale è stato apposto il vincolo**,** e alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, in ordine all’obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi nel caso di avvio della procedura di espropriazione o di approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica.

10. Nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole dell'ente gestore.

7. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione dell'opera precaria e rimessione in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Capo IV
Disposizioni in materia di posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati

Art. 33
Tipologie di cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento, possono essere posati all'esterno dei centri abitati sono:

a) preinsegne ai sensi della disciplina statale in materia di sicurezza stradale;
b) cartelli o elementi di segnalazione finalizzati a pubblicizzare servizi o attività svolte in prossimità del cartello stesso;
c) elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche aventi carattere didattico o contenenti informazioni di pubblico interesse inerenti il territorio interessato dalla predetta collocazione.

2. Gli avvisi, i manifesti, gli striscioni e le altre tipologie di segnali legati a manifestazioni, gare, eventi sportivi, manifestazioni culturali, religiose e simili di carattere

temporaneo non comportano trasformazione edilizia del territorio e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina provinciale in materia di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. Resta salvo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di segnaletica con riguardo a sentieri alpini, strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori, strade dei fiori e piste ciclabili.

Art. 34
Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), possono essere posati nel rispetto dei seguenti criteri di localizzazione:

a) sono privilegiate le aree urbanizzate, al fine di evitare la dispersione di segnaletica sul territorio non edificato e preservare le zone aperte alle visuali o quelle paesaggisticamente più vulnerabili;
b) è evitata l'installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste dall'articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, fatta salva la segnaletica ammessa dagli strumenti di tutela delle predette aree;
c) è evitata l'interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico;
d) in fregio alla viabilità, è privilegiata la collocazione verso monte e non verso valle;
e) è evitato l'affiancamento di segnaletica di differente tipologia.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, possono essere installate al massimo due preinsegne previste dall'articolo 33, comma 1, lettera a), una per ogni senso di marcia, collocate entro una distanza ragionevole rispetto all'attività da segnalare; le preinsegne rispettano standard analoghi a quelli previsti al codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), sono installati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) se sono previsti come elementi integrati nell'edificio ospitante l'attività o il servizio, non possono essere installati sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio; possono invece essere installati in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime;
b) se non sono previsti come elementi in aderenza all'edificio, essi sono installati nel rispetto delle visuali principali e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all'attività da segnalare.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente.

5. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e al di fuori dei centri abitati l'installazione di un numero di cartelli o elementi di segnalazione previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), deve essere limitato allo stretto indispensabile.

6. E' in ogni caso vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 35

Regime autorizzatorio e disposizioni di coordinamento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione dell'ente gestore della strada

1. Quando per l'installazione dei cartelli o degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore della strada, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è presentata dal richiedente all'ente gestore della strada. L'ente gestore trasmette la copia della domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla CPC, previa valutazione positiva dell'ente gestore sul rispetto delle norme del codice della strada relative alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa dall'ente gestore della strada. Il provvedimento della CPC è comunicato all'interessato e all'ente gestore della strada per la conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada.

Capo V
Disposizioni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione

Art. 36
Criteri per l'installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'accesso agli impianti è garantito tramite viabilità esistente;
b) le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo limitate all'area interessata dall'impianto e dai relativi manufatti~~,~~ e le aree libere sono rinverdite;
c) le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti sono realizzate con cavo interrato;
d) eventuali recinzioni degli impianti sono realizzate con tipologie e materiali consoni rispetto ai luoghi; non sono ammessi muri o cordoli in calcestruzzo;
e) il colore dei tralicci e delle strutture di sostegno delle antenne è finalizzato all'inserimento nel contesto paesaggistico, privilegiando la gamma cromatica del verde nei contesti boscati o del grigio-marrone o del colore naturale dello zinco ossidato nel caso di sfondo roccioso o di specifiche situazioni ambientali;
f) i manufatti di servizio, destinati ad alloggiare gli apparati tecnologici sono accorpati in un'unica costruzione, da collocare in posizione defilata oppure alla base del traliccio o della struttura di sostegno; detti manufatti sono realizzati utilizzando tipologia e materiali coerenti con la funzione e con il contesto paesaggistico.

Art. 37
Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettere h) e i), e dell'articolo 80, comma 1, lettera h), della legge provinciale, per struttura si intende il palo o il traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione e radiodiffusione e il locale contenente le apparecchiature elettroniche a servizio degli stessi, esclusi gli armadi tecnici e gli eventuali elementi di ancoraggio ad una struttura esistente se di lunghezza complessiva inferiore a 1,5 metri.

Capo VI
Altre disposizioni di specificazione degli interventi

Art. 38
Allacciamenti dei servizi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera e), della legge provinciale, le linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt sono un intervento libero solo se relative ad allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere.

Art. 39
Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

1. L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, è un intervento libero ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera f), della legge provinciale se il deposito ha una capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi ed è effettuata ad una distanza di almeno 2 metri dai confini.
2. Rimane fermo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla disciplina statale.

Art. 40
Manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici

1. Tra le manutenzioni ordinarie di strade e spazi pubblici previste dall'articolo 78, comma 2, lettera p), della legge provinciale rientrano i lavori di manutenzione stradale e i lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia cui si applica la semplificazione delle procedure prevista dall'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Art. 41
Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera q), della legge provinciale, sono interventi riguardanti palestre di roccia vie attrezzate, quelli che consistono nella loro realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria mediante apposizione di chiodi in parete, di prese artificiali, di brevi tratti di scale metalliche e cavi, senza alcuna modifica fisica del territorio, quali scavi e movimenti di terra e rocce in genere
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera q), della legge provinciale, gli interventi riguardanti i tracciati e sentieri alpini devono riguardare tracciati e sentieri esistenti**.** Essi sono, ad esempio, il ripristino e le modeste rettifiche di tracciati originari e il rinnovo della segnaletica.

Art. 42
Specificazioni in materia di cambio della destinazione d'uso

1. Non costituisce cambio di destinazione d'uso quello da residenza a esercizio di bed and breakfast e quello ad albergo diffuso ai sensi rispettivamente dell'articolo 33 e dell'articolo 36 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Resta fermo il rispetto delle destinazioni di zona previste nel PRG.

Art. 43
Rinvio

1. Sono precisati nel Capo I del Titolo IV, relativo agli interventi per specifiche finalità nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi previsti dai seguenti articoli della legge provinciale:
a) 78, comma 2, lettera l);
b) 78, comma 2, lettera m);
c) 85, comma 1, lettera k).

Capo VII

Disposizioni in materia di contributo di costruzione

Art. 44
Aumento del carico urbanistico

1. Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:
a) la nuova costruzione di edifici;
b) gli interventi su edifici esistenti che aumentano la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione;
c) il cambio della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale tra quelle previste dall'articolo 45, comma 1, o ad un'altra sottocategoria indicata nella Tabella B.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 richiedono il pagamento del contributo di costruzione ad eccezione dei seguenti:
a) realizzazione di edifici per la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli dell'impresa agricola;
b) realizzazione della seconda unità abitativa nell'ambito di un'impresa agricola nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3), della legge provinciale;
c) recupero in area agricola di edifici esistenti da destinare a foresteria;
d) realizzazione di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP;
e) realizzazione di tettoie destinati alle attività silvo-colturali di cui all'articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

4. Restano fermi i casi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione previsti dalla legge provinciale.

5. L’importo del contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate. Se le opere di urbanizzazione primaria possono essere utilizzate in tutto o in parte per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi o se le stesse assumono particolare rilevanza economica, è possibile determinare in misura anche maggiore la riduzione del contributo. In questo caso, la riduzione del contributo di costruzione è pari al massimo ad un terzo del contributo corrispondente alle opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, della legge provinciale. Resta fermo che Le spese per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi sono totalmente a carico dei soggetti interessati, senza alcun diritto alla riduzione del contributo di costruzione.

Art. 45
Categorie tipologico-funzionali

1. Ai fini della determinazione del contributo di costruzione, gli edifici, o parti degli stessi, sono assegnati alle seguenti categorie tipologico-funzionali generali:
a) categoria A: residenza ed attività affini;
b) categoria B: campeggi;
c) categoria C: attività produttive e commercio all'ingrosso;
d) categoria D: commercio, attività amministrative e di grande affluenza.

2. Il costo medio di costruzione è individuato nella Tabella B per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali generali previste dal comma 1, differenziando il costo in base alle diverse destinazioni comprese nella categoria.

3. Ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, i comuni fissano l’aliquota del costo medio di costruzione per ciascuna delle diverse destinazioni individuate nella Tabella B.

4. Se parte dell'edificio è destinato ad una funzione accessoria, quali commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, o uffici, per la determinazione del contributo di costruzione si fa riferimento alla sola categoria tipologico-funzionale principale. La norma si applica anche al recupero di edifici esistenti, o alle nuove costruzioni realizzate nell’ambito degli insediamenti produttivi, destinati a foresterie.

5. Le unità residenziali realizzate nelle aree agricole, produttive e alberghiere sono assegnate alla sotto categoria A1 (Residenza ordinaria) indicata nella Tabella B.

Art. 46
Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali e degli interventi edilizi

1. La superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è la superficie utile netta (SUN) come definita dall’articolo 3, comma 6, lettera m).

2. In base alle diverse categorie tipologico-funzionali la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è calcolata come segue:
a) categoria A - edilizia residenziale: superficie calcolata ai sensi del comma 1 con riferimento alla sotto categoria tipologico-funzionale di assegnazione;
b) categoria B - campeggi: superficie calcolata ai sensi del comma 1 per le unità abitative presenti all'interno dei campeggi sommata alla misura in metri quadrati della restante area occupata, comprendendo anche l’area occupata dalle le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie e

simili);

c) categoria C - attività produttive e commercio all'ingrosso e categoria D - commercio, attività amministrative e di grande affluenza: superficie calcolata ai sensi del comma 1 con riferimento alla sotto categoria tipologico-funzionale di assegnazione.

3. Se il permesso di costruire o la SCIA riguardano interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione che comportino la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale.

4. Per gli interventi di recupero degli edifici esistenti che comportano il cambio della destinazione d'uso o l'ampliamento della SUN nel rispetto del volume urbanistico esistente, si applica l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione.

5. Per gli interventi edilizi che comportano ampliamento del volume urbanistico esistente o della SUN esistente, l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo di costruzione è applicata per la parte di ampliamento inferiore al 20 per cento e l'aliquota nella misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del costo medio di costruzione è applicata alla parte eccedente il 20 per cento dell'ampliamento.

6. Le aliquote fissate ai sensi dell'articolo 87, comma 1 della legge provinciale e applicate secondo quanto indicato al comma 5, sono determinate in rapporto alle destinazioni d'uso previste.

7. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

8. Agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111 della legge provinciale si applica si applica l'aliquota fissata dal comune, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della legge provinciale, nella misura tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo.

Art. 47
Contributo di costruzione per il cambio della destinazione d'uso

1. Il cambio della destinazione d'uso, anche senza la realizzazione di opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza tra il contributo di costruzione pagato in base alla precedente destinazione dell'edificio e quello, se più elevato, dovuto per il nuovo titolo edilizio abilitativo che comporta l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale.

2. Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero in caso di cambio della destinazione d'uso di edifici che, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), non erano soggetti al pagamento del contributo di costruzione o erano esenti, quali ad esempio soffitte, garage, volumi accessori.

3. Se la destinazione d'uso precedente è stata impressa all'edificio, o a parte dello stesso, con un intervento disciplinato dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 22 del 1991, il contributo di costruzione ai sensi del comma 1 è calcolato, anche con riguardo alla destinazione d'uso precedente, in base a quanto previsto dalla disciplina provinciale e comunale vigente al momento del nuovo titolo edilizio abitativo.

Art. 48

Esenzioni e riduzioni dal contributo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a) della legge provinciale, sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento:

a) gli interventi e le opere da realizzare per la coltivazione del fondo e la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli provenienti dall'impresa interessata;
b) gli interventi di recupero previsti dall’articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente. Gli interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale destinati ad attività agrituristica sono soggetti invece al pagamento del contributo di costruzione riferito alla sotto categoria A4 in misura piena indicata nella Tabella B;
c) l’ulteriore unità abitativa realizzata nell'ambito della medesima impresa agricola e gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie.

2. Per le loro caratteristiche funzionali non richiedono il pagamento del contributo di costruzione i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b) e articolo 38, comma 4 delle norme di attuazione del PUP e dell’articolo 112, comma 6 della legge provinciale.

3. Sono esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera e), della legge provinciale, i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, se collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza.

4. Sono esenti le tettoie destinati alle attività silvo-colturali di cui all’articolo 115 della legge provinciale, fino alla superficie utile netta di 300 metri quadrati.

4. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), della legge provinciale si intendono i volumi tecnici e le altre strutture, attrezzature ed impianti in genere che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici.

5. Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera i), della legge provinciale si intendono quelle di interesse generale che siano idonee a soddisfare bisogni della collettività. Rientrano nell'ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto, indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie estive.

6. Rientrano fra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili ed al risparmio energetico, di cui dell'articolo 90, comma 1, lettera m), della legge provinciale tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico.

7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera n), della legge provinciale il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata d’attività per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è soggetto solamente all'eventuale maggior onere determinato dagli aggiornamenti ISTAT del costo medio di costruzione. Rientra in tale ipotesi il rinnovo del permesso di costruire o della presentazione della SCIA per il completamento dell’opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità immobiliari o destinazione d'uso individuata in base

al progetto autorizzato. Non rientra in tale ipotesi la presentazione della SCIA per la realizzazione della parte di intervento non ultimata ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera i), della legge provinciale, in quanto in tale caso è già stato corrisposto il contributo di costruzione.

8. Per i parcheggi interrati a uso pubblico e gli interventi svolti in sottosuolo, finalizzati all'insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all'insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione.

Art. 49
Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 87, comma 4, lettera a)**,** e dall'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale dal contributo di costruzione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione. La convenzione è sottoscritta entro la fine dei lavori.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale si intende quello definito dall'Allegato 2 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), limitatamente ai criteri relativi il numero dei componenti il nucleo e alla superficie utile minima e purché l'alloggio presenti i seguenti servizi essenziali:

1) opere di urbanizzazione primaria;
2) acqua corrente e potabile;
3) elettricità;
4) impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;
5) servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua.

4. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale, non rileva la titolarità di porzioni di immobili inferiori ad un quarto della proprietà totale in comunione o in base a diritti reali di uso, usufrutto o abitazione.

4. Il termine decennale, previsto dall'articolo 90, comma 2, della legge provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di fine lavori dichiarata nella dichiarazione ultimazione lavori presentata ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della medesima legge.

5. Ai fini del calcolo della superficie ai sensi dell'articolo 44, comma 2, la franchigia della superficie utile lorda (SUL), prevista dall'articolo 90, comma 1, lettera a), numero 3) e lettere c) e d), si intende riferita alla singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte e cantine e vani scale.

6. E' riconosciuta l'esenzione di cui al comma 1 limitatamente all'unità abitativa che soddisfa i requisiti di prima abitazione nel caso di realizzazione contestuale di più unità abitative che non hanno le caratteristiche di idoneità.

Art. 50
Pagamento e rimborso del contributo di costruzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 87, comma 6, della legge provinciale con riguardo al pagamento rateale, il contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del permesso di costruire o, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, della legge provinciale, prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Il comune rimborsa, in tutto o in parte, su richiesta dell'interessato, il contributo di costruzione quando non è realizzato, in tutto o in parte, l'intervento per il quale è stato pagato. Restano salve le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione dei diritti.

3. Il contributo di costruzione è rimborsato su richiesta del titolare del titolo edilizio abilitativo nei seguenti casi:

a) rinuncia al titolo edilizio;
b) rilascio del titolo edilizio relativo alla variante ai sensi dell'articolo 92 della legge provinciale che comporta la realizzazione parziale dell'intervento;
c) decadenza del titolo edilizio per scadenza dei termini iniziali o finali o per il sopravvenire di previsioni urbanistiche introdotte o dallo strumento urbanistico o da norme legislative o regolamentari, contrastanti con le opere autorizzate e non ancora realizzate;
d) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quello dovuto.

4. Il rimborso del contributo di costruzione è effettuato dal comune secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale. Non sono rimborsati gli interessi versati per pagamenti rateizzati, sanzioni per ritardato pagamento e i diritti di segreteria.

Capo VIII

Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

Art. 51
Disposizioni generali

1. La deroga costituisce l'esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La possibilità di ricorrere alla deroga e i limiti della sua ammissibilità devono essere espressamente previsti dalle norme d'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale. La deroga può riguardare solo norme del piano regolatore generale e non norme contenute in leggi, regolamenti ovvero deliberazioni della Giunta provinciale di carattere generale, attuative di disposizioni di legge, ancorché riprodotte o richiamate dal piano.

3. I provvedimenti provinciali, delle comunità e comunali che autorizzano la realizzazione di opere in deroga sono sorretti da una congrua e puntuale motivazione, che riguardi non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

4. Nel caso della realizzazione in deroga di nuovi insediamenti produttivi, compresi quelli destinati alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, il progetto è corredato dal documento di valutazione per il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera e) 2 della legge

provinciale.

5. Per consentire l'esercizio dei poteri d'intervento della Giunta provinciale in materia di urbanistica, previsti dagli articoli 101 e 102 della legge provinciale, le comunità e i comuni trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica una copia delle deliberazioni di autorizzazione alla deroga per le opere di propria competenza.

Art. 52
Termini del procedimento

1. L’assemblea di comunità o il consiglio comunale si esprimono sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 e dell’articolo 98, comma 2, della legge provinciale, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il medesimo termine si esprimono sulle varianti al progetto autorizzato in deroga che sono sottoposte ad un nuovo procedimento di deroga, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 e 98, comma 5, della medesima legge.

2. La Giunta provinciale rilascia il nulla osta previsto dall'articolo 97, comma 2 e dell’articolo 98, comma 3, della legge provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

3. Per le opere pubbliche previste dall’articolo 97, comma 1 della legge provinciale, l'autorizzazione della Giunta provinciale per la realizzazione in deroga è rilasciata nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. Lo stesso termine si applica alle opere dei soggetti indicati nell’articolo 95, comma 4 della medesima legge provinciale.

Art. 53
Individuazione delle opere di interesse pubblico

1. Le opere d'interesse pubblico che possono beneficiare dell'istituto essere realizzate della deroga urbanistica in deroga sono individuate in via tassativa nell'elenco di cui all'allegato C di questo regolamento.

Art. 54
Vincolo di destinazione delle opere realizzate in deroga

1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata. Il vincolo di destinazione decade solo se l’opera diventa conforme a seguito dell’approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.

2. Per le varianti successive al progetto autorizzato in deroga si applicano l’articolo 94, commi 3 e 4, l’articolo 95, comma 8, l’articolo 97, comma 4 e l’articolo 98, comma 5 della legge provinciale. Si prescinde da un nuovo procedimento di deroga se l'intervento autorizzato in deroga è successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 99 e 100 della legge provinciale in materia di parcheggi, il cambio della destinazione d'uso degli immobili che hanno formato oggetto di deroga agli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzato, su richiesta motivata dei soggetti interessati, mediante il medesimo procedimento previsto per il rilascio della deroga urbanistica. Il cambio della destinazione d'uso in violazione dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 123 e seguenti della legge urbanistica provinciale del 2008.

Art. 55

Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale od a servizi ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è rilasciato senza l'attivazione della procedura di cui all'articolo 98 della legge**,** ed è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli edifici con destinazione residenziale o a servizi devono essere esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso originaria, alla data del 7 aprile 1989, corrispondente all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

b) gli edifici con destinazione commerciale devono essere esistenti alla data del 16 febbraio 2001, e cioè alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001 di attuazione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), o essere stati realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data;

c) i parcheggi devono essere realizzati per il rispetto dello standard per parcheggi fissato da questo regolamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge provinciale, e destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio per cui sono stati realizzati;

2. Non può essere autorizzata la realizzazione di parcheggi in deroga ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale in aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero soggette ad un piano attuativo, fatta salva la facoltà del comune di autorizzare interventi in deroga nei limiti di quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 della legge provinciale.

3. Non può essere autorizzata la realizzazione di parcheggi in deroga ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale al servizio di edifici che rientrano nel patrimonio edilizio montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale.

Art. 56

Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La realizzazione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 99 della legge provinciale è sempre consentita per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici.

Art. 57
Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali

1. La realizzazione dei parcheggi pertinenziali ai sensi all'articolo 100 della legge è permessa dal comune, senza l'attivazione della procedura di cui agli articoli 97 e 98 della legge, se coerente con la programmazione comunale della mobilità e della sosta.

Capo IX

Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia

Art. 58
Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia

1. Nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dall'articolo 77, comma 1, lettera e), della legge provinciale, per volume originario si intende il volume urbanistico definito all'articolo 3 comma 3, lettera s).

2. Nel caso dell'intervento di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione è ammessa la modifica del sedime nell'ambito del lotto edilizio o della particella di riferimento. È inoltre ammessa l'aggregazione del volume di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edilizio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, del volume di fabbricati pertinenziali di quello principale oggetto di intervento.

3. Il parere obbligatorio sulla qualità architettonica di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b), numero 2) della legge provinciale, è richiesto per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento della altezza delle murature perimetrali, previsti in corrispondenza di edifici, compresi negli insediamenti storici anche di carattere sparso, per cui il PRG assegna specificamente la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia.

Art. 59
Disposizioni in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici

1. La domanda di permesso di costruire in deroga previsto dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale è presentata, unitamente alla perizia asseverata prima di qualsiasi intervento sulle murature perimetrali dell'edificio.

2. La realizzazione di interventi di recupero sugli edifici storici senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale costituisce variazione essenziale ai sensi dell'articolo 128, comma 4, lettera c) della legge urbanistica provinciale 2008.

Art. 60
Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge provinciale si applicano anche in deroga alle previsione del PRG. Essi non sono cumulabili con altri incrementi volumetrici eventualmente previsti dal PRG in via eccezionale per i medesimi

obiettivi di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Il parere della CPC richiesto per gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia di cui all'articolo 109 della legge provinciale è teso alla valutazione dei seguenti aspetti:

a) sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione della disciplina di riqualificazione in ragione della compresenza di degrado o di obsolescenza architettonica, strutturale ed energetica dell'edificio esistente
b) valenza complessiva del progetto rispetto all'edificio esistente e qualità architettonica degli interventi previsti;
c) coerenza con il contesto urbano della eventuale proposta di parziale ricostruzione dell'edificio esistente.

Art. 61
Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 111 della legge provinciale, per edifici dismessi e degradati o incongrui si intendono gli edifici che per condizioni di manutenzione e di abbandono, impatto visivo e caratteristiche tipologiche e funzionali alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi.

2. La disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati prevista dall'articolo 111 della legge provinciale prevale rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 108, comma 2 della medesima legge.

3. Se gli edifici dismessi e degradati o incongrui sono compresi in aree assoggettate a piano attuativo e le previsioni del PRG per quell'area non consentono la demolizione e ristrutturazione edilizia, è comunque possibile la demolizione di detti edifici ma non si applica l'articolo 111, comma 2.

Art. 62
Contenuti del registro dei volumi e delle superfici utili lorde

1. Il registro dei volumi e delle superfici utili lorde previsto dall'articolo 111 della legge provinciale contiene i dati catastali dell'edificio oggetto di demolizione e un fascicolo contenente la seguente documentazione:

a) rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell'edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di distanze e altezze, e rilievo fotografico;
b) accertamento del volume dell'edificio esistente, distinto in volume edilizio, volume fuori terra e volume interrato, volume urbanistico e accertamento della superficie utile lorda e della superficie utile netta;
c) individuazione delle destinazioni d'uso;
d) certificato di destinazione urbanistica alla data della SCIA per la demolizione.

2. Il volume dell'edificio esistente di cui al comma 1, lettera b), è accertato dal comune sulla base degli elementi contenuti nella richiesta e sulla base degli elementi già in possesso del comune.

3. La richiesta di iscrizione al registro previsto da questo articolo è effettuata al comune competente per territorio prima della presentazione della SCIA per la demolizione, da parte del soggetto legittimato alla presentazione della SCIA medesima. Il volume iscritto acquisisce valore ai fini del suo utilizzo dopo la comunicazione di avvenuta demolizione; a questo fine il registro riporta la data della dichiarazione di fine lavori.

4. Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo.

5. Il volume iscritto nel registro previsto da questo articolo è cancellato a seguito del completo utilizzo dello stesso mediante costruzione di un edificio o della sua trasformazione in credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge provinciale.

Capo X

Disposizioni riguardanti i titoli abilitativi e i relativi procedimenti amministrativi

Art. 63

Informatizzazione dei procedimenti e dei dati di progetto

1. Ai sensi degli articoli 11 e 74, comma 1, lettera i), della legge provinciale ed al fine di promuovere l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie nonché la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche dell'attività istruttoria, la presentazione delle domande, delle SCIA e delle dichiarazioni prive di documentazione progettuale allegata è effettuata secondo le modalità telematiche individuate dalla disciplina provinciale in materia di documentazione amministrativa.

2. Le comunità e i comuni devono dotarsi degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico a partire dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale di adozione del piano finalizzato a definire gli aspetti organizzativi dei procedimenti edilizi. La presentazione delle domande, delle SCIA e delle dichiarazioni alle quale è allegata documentazione progettuale è effettuata secondo le modalità telematiche previste dal comma 1 a partire da tale data o, se anteriore, dalla data comunicata mediante pubblicazione sull'albo telematico dai comuni e dalle comunità che hanno concluso in anticipo il processo di informatizzazione dei procedimenti edilizi e relativi all'autorizzazione paesaggistica.

3. Fino alla data prevista dal comma 2, la presentazione delle domande, delle SCIA o delle dichiarazioni alle quali è allegata documentazione progettuale è effettuata utilizzando modalità non telematiche. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge provinciale la documentazione progettuale è presentata anche in formato digitale, mediante trasmissione di una copia in formato PDF sottoscritta, ove possibile, mediante la firma digitale o mediante la firma elettronica qualificata. La copia digitale deve garantire il mantenimento della scala grafica di riferimento. Per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti del sedime di edifici esistenti, l'ingombro del sedime del progetto è presentato in formato digitale aperto, vettoriale georefenziato nel sistema di riferimento in uso presso la struttura provinciale competente in materia di catasto.

4. L'elaborato georeferenziato trasmesso ai sensi del comma 3 è utilizzato esclusivamente ai fini istruttori nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del titolo edilizio o per l'accertamento di conformità, anche in deroga, in cui sono prodotti.

Art. 64

Disposizioni riguardanti i titoli edilizi e la loro pubblicità

1. Ogni attività edilizia, sia se la stessa è subordinata al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA oppure se è libera ai sensi della legge provinciale, è realizzata nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e dell'avvenuta presentazione della

SCIA è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo telematico comunale e nel sito web del comune per almeno trenta giorni, specificando il titolare e località ove l'intervento sarà eseguito. Chiunque può prendere visione e richiedere una copia dei titoli edilizi e della relativa documentazione tecnica.

3. Le comunità e i comuni assicurano la pubblicità dei registri delle autorizzazioni paesaggistiche e dei titoli edilizi mediante la loro pubblicazione in una sezione dedicata del sito web istituzionale.

4. I comuni assicurano la pubblicità dei registri dei diritti edificatori e dei registri di cui all'articolo 111 della legge provinciale mediante la loro pubblicazione in una sezione dedicata del sito web istituzionale.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i comuni e le comunità rendono disponibili i registri anche in formato cartaceo presso i rispettivi uffici.

6. Resta fermo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 65
Disposizioni in materia di documentazione da presentare in base alle fasi del procedimento e di modulistica

1. Ai sensi degli articoli 74, comma 1, lettera j), 81 e 86 della legge provinciale questo articolo individua gli elementi che devono corredare la richiesta del permesso di costruire, la SCIA o la comunicazione in quanto essenziali per l'ottenimento del titolo edilizio, in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento e nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

2. Al momento della richiesta del permesso di costruire o ai fini della regolarità della SCIA o della comunicazione il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l'inquadramento urbanistico e catastale dell'intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, gli studi e le relazioni obbligatori nei casi previsti dalle norme di legge,

3. Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente deve presentare la documentazione relativa agli elaborati tecnici finalizzati a fornire l'inquadramento urbanistico e catastale dell'intervento, la sua rappresentazione a idonea scala grafica, la relazione atta a motivare il progetto con riguardo al contesto paesaggistico.

4. La documentazione diversa da quella prevista dai commi 1 e 2 può essere presentata unitamente alla dichiarazione di inizio lavoro o a fine lavori per il rilascio del certificato di agibilità.

5. Resta fermo quanto previsto da questo articolo e le disposizioni della legge provinciale e di questo regolamento che prevedono l'eventuale ~~a~~ sottoscrizione di una convenzione ai fini del rilascio del permesso di costruire o per la realizzazione dell'intervento assoggettato a SCIA o a comunicazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, sono approvati gli elenchi della documentazione prevista dai commi 1, 2 e 3 e sono approvati i modelli per le domande dei titoli edilizi, delle autorizzazioni paesaggistiche, delle SCIA e delle comunicazioni.

6. La comunicazione, prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera c), della legge provinciale per l'installazione dei pannelli individuati dagli articoli 29 e 30, è accompagnata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di progettazione degli impianti tecnologici. Con la comunicazione l'interessato dichiara il rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 29 e 30.

7. In presenza di insediamenti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo, il titolare del titolo edilizio dichiara l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione provinciale prevista dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (Testo

unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti) contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

8. In assenza di bonus volumetrici, la relazione energetica completa degli elaborati che attesta il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è depositata contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 66
Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei comuni

1. Nei casi in cui l’autorizzazione paesaggistica o il parere sulla qualità architettonica è rilasciato dalla CPC integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale, il comune verifica preventivamente la compatibilità urbanistica del progetto secondo quanto previsto dal comma 2 o, se possibile, la sua conformità urbanistica.

2. Il comune, nei casi previsti dal comma 1, verifica in via preliminare la compatibilità del progetto rispetto alla destinazione di zona e ai relativi indici edificatori disciplinati dalle norme di attuazione del PRG e verifica in particolare il rispetto dei vincoli paesaggistici, disposti dal PRG, e dei vincoli urbanistici previsti dal PUP, dalla Carta di sintesi geologica, dal PGUAP, dalla Carta delle risorse idriche, o da questo regolamento che possono precludere o condizionare il progetto di intervento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se il comune è in possesso di tutti gli elementi necessari accerta la conformità urbanistica per il rilascio del titolo. Detto accertamento, se positivo, non è rinnovato ai fini del rilascio del titolo edilizio, a condizione che il progetto esaminato non venga modificato, nemmeno per effetto di prescrizioni della CPC.

4. Nel caso di esito negativo della verifica preliminare di compatibilità urbanistica la CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale, se non è possibile superare il contrasto urbanistico con la presentazione di ulteriore documentazione o con modificazioni al progetto, si esprime, sussistendone i presupposti, unicamente con riguardo ai profili paesaggistici ed architettonici, demandando al procedimento relativo al rilascio del titolo edilizio abilitativo l'accertamento della conformità urbanistica ed edilizia. Se il progetto esaminato dalla CPC subisce modificazioni al fine di superare l’iniziale contrasto urbanistico ed edilizio, esso deve essere rivalutato dalla stessa, inoltrando una nuova domanda.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la verifica preliminare di compatibilità urbanistica non è vincolante rispetto all’accertamento di conformità necessario per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 67
Specificazioni in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, in materia di SCIA e per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

1. I progetti che richiedono l’autorizzazione paesaggistica o il parere obbligatorio sulla qualità architettonica della CPC, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini dell’elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di permesso di costruire. Resta ferma la facoltà del comune di individuare motivatamente altri progetti di particolare complessità e rilevanza, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, della

legge provinciale.

3. Ai sensi dell’articolo 82, comma 6 della legge provinciale, al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Il comune può sempre disporre la sospensione del termine del procedimento di rilascio del permesso di costruire per il completamento della documentazione essenziale. Il comune può inoltre disporre motivatamente la sospensione del predetto termine nei seguenti casi:

a) se accerta che il progetto non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale; in tal caso il comune fissa un nuovo termine entro il quale adeguare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati;
c) se il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione;

4. In tutti i casi in cui il comune dispone la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire provvede a darne comunicazione all’interessato ed al progettista.

5. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione richiesta e il pagamento del contributo di costruzione il comune fissa un termine ulteriore, decorso inutilmente il quale l’amministrazione comunale comunica al richiedente il rigetto della domanda.

6. Oltre al controllo specifico della documentazione previsto dal comma 3, il comune effettua i controlli a campione previsti dalla normativa vigente in materia di certificazioni sostitutive.

Titolo V
Disciplina edilizia per specifiche finalità

Capo I
Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio

Art. 68
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare:

a) le disposizioni attuative dell'articolo 112 della legge provinciale e degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che i predetti articoli demandano a deliberazione della Giunta provinciale;
b) la realizzazione dei manufatti per apicoltura ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura);
c) le opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera l), della legge provinciale;
d) l'installazione di tunnel temporanei stagionali ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera m), della legge provinciale.

2. E' fatta salva la facoltà del PRG di escludere l'edificazione nelle aree agricole in relazione alla valenza paesaggistico-ambientale delle aree interessate.

Art. 69
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale in materia di edificazione in aree agricole e aree agricole di pregio, si intende per:

a) centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell'azienda agricola;
b) fondo: porzione di territorio destinato alla produzione agricola, che comprende il terreno agricolo, il centro aziendale e i manufatti accessori a servizio della conduzione dell'azienda;
c) serra propriamente detta: la costruzione o l'impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. E' realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente;
d) tunnel permanente: struttura realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale e con copertura è costituita da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente, anche dotata di impianti di riscaldamento;

e) tunnel temporaneo stagionale: struttura in materiale leggero, ancorata a terra senza opere fisse e priva di parti in muratura, funzionale a bisogni temporanei e contingenti connessi con l'attività agricola;
f) silos per mangimi: struttura mobile, ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile;
g) colture floro-orto-vivaistiche: coltivazioni di fiori e ortaggi, quali ad esempio carote, sedano, radicchi, insalate, zucchini, cavoli, legumi freschi e da granella, o di loro materiali di propagazione con esclusione delle superfici prative di rotazione, del mais e altre colture industriali.
h) frutteto: l'impianto razionale di alberi e arbusti da frutta quali ad esempio melo, ciliegio, susino, albicocco, kiwi, ad esclusione di castagni e noci;
i) colture di piccoli frutti e fragole: gli impianti razionali e intensivi di specie frutticole quali ribes, more, lamponi, mirtillo, uva spina;
j) attività agrituristica: l'insieme delle attività previste dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e dal suo regolamento di attuazione;
k) archivio provinciale delle imprese agricole: l'archivio di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), di seguito denominato APIA;
l) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
m) apiario: un insieme unitario di alveari
n) ULU: unità lavorativa uomo calcolata ai sensi della disciplina provinciale in materia di agricoltura.

Art. 70
Autorizzazione per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, l'acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP è subordinato al rilascio dell'autorizzazione intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione dai predetti articoli e da questo regolamento.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è rilasciata dai seguenti soggetti:
a) dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP;
b) dal soggetto individuato dall'articolo 5, comma 6, della legge provinciale, per gli interventi che ricadono nelle aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP;
c) dal comune nelle aree agricole previste in strumenti di pianificazione diversi dal PUP.

3. La richiesta dell'autorizzazione provinciale per la realizzazione dell'abitazione ai sensi del comma 1 può essere contestuale o successiva alla presentazione al comune dei progetti di realizzazione dei manufatti produttivi ai quali sono connessi ai sensi dell'articolo 72.

4. L'accertamento dell'iscrizione dei soggetti richiedenti alla sezione prima dell'APIA e della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 73, 74, 75, 76, 77 e 78 con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di

attuazione del PUP è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura avvalendosi del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) previsto dall'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura**, per le autorizzazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), e dal comune per le autorizzazioni previste dalla lettera c) del medesimo comma.**

Art. 71

Requisiti soggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, possono richiedere l'autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio le imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 nel caso di:

a) giovani agricoltori titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell'APIA che richiedono un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e a condizione che sia soddisfatto il requisito della capacità professionale richiesto per l'accesso al premio di insediamento;
b) imprese che hanno modificato il loro stato giuridico e che soddisfano cumulativamente il requisito dei tre anni di iscrizione alla sezione prima dell'APIA.

3. L'autorizzazione può essere richiesta:

a) dal conduttore dell'impresa agricola individuale: in questo caso l'abitazione sarà destinata ad ospitare l'imprenditore e il proprio nucleo familiare;
b) dal legale rappresentante dell'impresa agricola societaria: in questo caso l'alloggio, di proprietà della società medesima, sarà destinato ad alloggio dell'operatore agricolo responsabile della conduzione dell'attività agricola, ovvero del custode delle strutture e dei mezzi di produzione aziendali e del suo nucleo familiare. Nel caso di società di persone il requisito previsto dal comma 4 deve essere posseduto, oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soci della medesima società.

4. Nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione il soggetto richiedente, il coniuge o il convivente non devono essere stati titolari del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

5. Non è considerato idoneo ai sensi del comma 4 l'alloggio per il quale sussista una delle seguenti condizioni:

a) sia necessario, per motivi igienico-sanitari, di sicurezza, di tutela ambientale o di attuazione di precise indicazioni del piano regolatore generale, spostare l'intero centro aziendale ad una località più compatibile;
b) l'alloggio risulti privo dei requisiti igienico sanitari prescritti ai fini dell'ottenimento o mantenimento dell'agibilità, se non possono essere soddisfatti nemmeno attraverso interventi di recupero edilizio;
c) si trovi a più di 1000 metri di strada carrabile dal centro aziendale ove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo.

Art. 72

Requisiti oggettivi per la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo

1. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai

manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l'attività agricola esercitata ed i manufatti ad uso produttivo presenti in azienda, tali da richiedere la presenza continua, costante e giornaliera dell'operatore agricolo nei luoghi di allevamento, di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Ai fini del comma 1, l'unità abitativa di nuova realizzazione è inserita nell'ambito dove hanno sede le attività produttive per le quali è richiesta la presenza stabile e continuativa dell'operatore agricolo. Essa è realizzata sul fondo del centro aziendale, del quale costituisce una pertinenza.

3. Il requisito previsto dal comma 1 non è soddisfatto se gli immobili produttivi, esistenti o in costruzione, svolgono solamente funzioni di riparo dagli agenti atmosferici e di protezione da danni arrecati da terzi, e pertanto non comportano interdipendenza fra i vari fabbricati aziendali, l'attività esercitata e la presenza fisica di un operatore agricolo.

4. Ai fini dell'articolo 37, comma 4, lettera a), numero 3), delle norme di attuazione del PUP, la condizione della funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola è soddisfatta, in base al tipo di allevamento o coltura, se sussistono i requisiti previsti dagli articoli 73, 74, 75, 76, 77 e 78.

Art. 73
Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e itticole

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese zootecniche che allevano un numero di capi non inferiore a quello previsto nella TabellaD. Se il centro aziendale è collocato ad un'altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare, i limiti di consistenza previsti dalla Tabella D sono ridotti del 30 per cento.

2. In caso di allevamento misto, la condizione prevista dall'articolo72, comma 4, è soddisfatta se sono allevati almeno venticinque unità di bestiame adulto (UBA), anche in deroga ai limiti di consistenza previsti dalla Tabella D.

3. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità non sussiste in caso di aziende agricole caratterizzate da allevamenti minori (quali ovini, e caprini) a carattere esclusivamente nomade.

4. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese itticole con una superficie non inferiore a 2500 metri quadrati di vasche produttive attive destinate all'allevamento. A tal fine non sono comprese le superfici impiegate per usi ricreativo-sportivi.

Art. 74
Requisiti di funzionalità per le Imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dimostrino di aver operato come imprenditori nel settore della vinificazione per almeno tre anni, dell'intera produzione aziendale.

2. Al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve inoltre essere socia di cantine, presso le quali abbiano luogo la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione del vino ottenuto dalle uve prodotte presso l'azienda.

3. Rientrano nelle situazioni previste dall'articolo 79, comma 1, le imprese vivaistiche che operano nel settore viticolo che dimostrino di aver prodotto nei tre anni precedenti alla

presentazione della domanda almeno 150.000 talee innestate l'anno e che dispongano in provincia di Trento delle necessarie strutture per lo svolgimento delle lavorazioni fuori campo, quali innesto, forzatura.

Art. 75

Requisiti di funzionalità per le Imprese floro-orto-vivaistiche

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni di fiori e ortaggi ottenute in strutture quali serre e tunnel permanenti, fissi e riscaldati su una superficie in proprietà di almeno 1000 mq.

Art. 76

Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

2. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese di coltivazione dei piccoli frutti e delle colture orticole con una superficie aziendale coltivata a piccoli frutti o a colture orticole non inferiore ad 1 ettaro, di cui almeno mezzo ettaro in proprietà, che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda hanno effettuato direttamente la conservazione e la commercializzazione dell'intera produzione aziendale.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nei tre anni precedenti al momento della presentazione della domanda l'impresa richiedente non deve essere essere stata socia di cooperative agricole, società e associazioni presso le quali abbiano luogo la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali.

Art. 77

Requisiti di funzionalità per le imprese agricole ad indirizzo misto

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole ad indirizzo misto, quali le aziende frutticole-viticole, le aziende frutticole-zootecniche, le aziende frutticole-orticole, le aziende frutticole-piccoli frutti, che rispondono ai requisiti di almeno uno degli articoli 73,74, 75, 76 o, fermi restando il possesso degli altri requisiti, la cui dimensione aziendale è pari almeno i due terzi della consistenza individuata nei predetti articoli con riguardo a due indirizzi produttivi.

Art. 78

Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche

1. Ai sensi dell'articolo 72, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche:

a) alloggio in stanze con almeno servizio di prima colazione, predisposto a cura dell'impresa agrituristica in apposita sala per un numero di ospiti non inferiore a sedici;

b) somministrazione di pasti e bevande per almeno venti posti tavola.

Art. 79

Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio

1. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all'agricoltura negli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 112, comma 2, della legge provinciale è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, se l'impresa agricola ha tutti i seguenti requisiti:

a) richiede la presenza di almeno due operatori a titolo principale,
b) è iscritta alla sezione prima dell'APIA e richiede una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all'anno.

2. La realizzazione dell'ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 1, se in aree agricole o aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto previsto dall'articolo 70**.**

3. Gli edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) i volumi recuperati siano destinati esclusivamente all'alloggio temporaneo dei lavoratori assunti dall'impresa agricola;
b) la destinazione a foresteria quale pertinenza dell'impresa agricola sia indicata nel titolo edilizio e riportata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 112, comma 5, della legge provinciale;
c) i locali delle foresterie non possono costituire residenza o domicilio di persone;
d) la dimensione massima dei locali da destinare agli usi previsti da questo comma non può superare i 25 metri quadrati utili per ogni lavoratore stagionale impiegato.

Art. 80

Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. A tal fine sono utilizzati, in via prioritaria:

a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell'ambito del centro aziendale;
b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell'azienda agricola, anche se ubicati all'esterno del centro aziendale.

2. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere autorizzata solo se non sono disponibili o sono necessari alla conduzione del fondo fabbricati previsti dal comma 1.

3. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica sono realizzati nell'ambito del centro aziendale o nei pressi della residenza dell'imprenditore agricolo, dei quali costituiscono una pertinenza. Questo comma non si applica alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998) e alle strutture agrituristiche a carattere stagionale situate negli

alpeggi.

4. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica può essere autorizzata nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio solo per aziende iscritte alla sezione prima dell'APIA da almeno tre anni e che richiedono una capacità di lavoro pari ad almeno una ULU. Si prescinde da questo requisito nei casi previsti dall'articolo 71, comma 2, lettere b) e c).

5. I nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica realizzati nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio possono avere una superficie utile lorda massima di 400 metri quadrati, autorizzati per singola impresa e per una sola volta, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 con riguardo ai locali adibiti al benessere degli ospiti. Nel caso di utilizzo per attività agrituristica di edifici esistenti si applicano le prescrizioni contenute nel PRG.

6. Le aziende apistiche possono realizzare strutture agrituristiche in aree agricole se dispongono di un allevamento stanziale in provincia di Trento di almeno 150 arnie e sono dotate di specifici spazi di lavorazione, trasformazione e vendita del proprio prodotto.

7. Per ogni azienda agricola è ammessa una sola attività agrituristica mediante la realizzazione di nuovi edifici.

8. Le strutture agrituristiche possono essere dotate di locali adibiti al benessere degli ospiti, per una superficie massima di 100 metri quadrati al netto di eventuali locali tecnici accessori necessari per il funzionamento degli stessi. Fermo restando il rispetto del limite previsto dal comma 5 per i nuovi edifici e dei requisiti igienico-sanitari, questi locali possono essere realizzati anche in piani interrati o seminterrati.

9. Le strutture agrituristiche che prevedono la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, devono garantire un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni/anno.

Art. 81
Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche

1. Nell'ambito delle aziende floro-orto-vivaistiche sono ammesse attività di commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricolo-produttiva e la gestione unitaria della attività.

Art. 82
Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 2 e nei limiti dell'articolo 38, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi, destinati a deposito per l'attrezzatura agricola o funzionali alle esigenze aziendali.

2. Fermo restando i limiti sotto il profilo paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUP e i parametri edilizi fissati dal PRG, la dimensione dei fabbricati di cui al comma 1 è valutata rispetto alle effettive dotazioni ed esigenze aziendali in ragione delle coltivazioni agricole o dell'attività di allevamento esercitate.

Art. 83
Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 4, lettera b), e 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 112, comma 6, della legge provinciale, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la realizzazione del manufatto è destinata a deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o il ricovero animali; all'atto di presentazione della domanda le colture o gli allevamento devono essere in atto ed esercitati secondo le buone pratiche agricole;

b) per la realizzazione di manufatti destinati a depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: (SA/1000 + SB/5000) > 1, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;

c) per la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione degli effluenti da allevamento, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale nonché alle esigenze delle specie allevata. Il richiedente deve possedere almeno una UBA e garantire un carico massimo di due unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di proprietà esclusiva del richiedente. Per la realizzazione del manufatto è inoltre richiesta la proprietà o la disponibilità di un lotto minimo di superficie foraggera non inferiore a 3.000 metri quadrati.

2. Il rispetto delle condizioni previste dal comma 1 è dichiarato dall'interessato nella domanda per l'acquisizione del titolo edilizio. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia il rapporto funzionale tra il manufatto previsto e le attività di coltivazione del fondo o di manutenzione ambientale, con specifico riguardo a dimensioni, superfici interessate, titolo di possesso nonché dotazione di attrezzature e macchinari.

3. I manufatti previsti da questo articolo possono avere superficie coperta massima di 12 metri quadrati e volume massimo di 30 metri cubi. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini la superficie coperta massima è di 35 metri quadrati e il volume massimo di 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

4. I manufatti previsti da questo articolo sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei criteri approvati dalla sottocommissione della CUP, mediante l'utilizzo di materiali che assicurino la reversibilità dell'intervento e il ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola. La destinazione d'uso dei manufatti di cui a questo articolo non può essere mutata.

5. I manufatti di cui all'articolo 112, comma 7 della legge provinciale sono ammessi se realizzati nelle pertinenze di edifici esistenti e rispettano i parametri massimi fissati dal comma 3, con esclusione dei riferimenti alla superficie fondiaria, e le caratteristiche di reversibilità del presente articolo.

Art. 84
Manufatti per apicoltura

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura) e al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio la realizzazione di manufatti per contenere gli alveari è ammessa nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, in casi adeguatamente motivati sotto il profilo paesaggistico ed agricolo.

2. Per la realizzazione dei manufatti il richiedente deve essere proprietario di almeno

40 arnie.

3. L’organo provinciale previsto dall’articolo 70, comma 2, valuta l’intervento rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole e della congruità del numero di arnie.

2. Gli apiari sono realizzati secondo i limiti dimensionali e tipologici e alle caratteristiche di reversibilità dei manufatti di limitate dimensioni funzionali per la coltivazione del fondo di cui all’articolo 86.

3. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

Art. 85
Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno

1. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera l) della legge provinciale, sono opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono in generale il livellamento del terreno mediante compensazione interna all'area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti o atti di assenso in particolare in materia di tutela dell’ambiente, di sicurezza idrogeologica e, se l’intervento comporta la trasformazione di coltura, di vincolo idrogeologico, sono compresi tra gli interventi del comma 1:

a) i drenaggi, gli impianti irrigui, i pozzi e i relativi apprestamenti protettivi;
b) i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori a un metro;
c) le sistemazioni del terreno aventi la funzione di colmare avvallamenti creati per la realizzazione di impianti irrigui a scorrimento dismessi;
d) la realizzazione sullo stesso appezzamento di piste inerbite, con eventuale substrato ghiaioso per consolidare il fondo, di larghezza non superiore a 2,50 metri;
e) la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati con altezza non superiore a 2 metri, purché realizzata con gli stessi materiali e tecniche costruttive;
f) altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell'area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all'appezzamento con riporti non superiori ad un metro.

3. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 78, comma 2, lettera l) della legge provinciale, sono compresi tra gli interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola gli interventi di rimodellazione dei terreni e di manutenzione ambientale delle pertinenze degli edifici esistenti in area agro-silvo-pastorale.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 3, lettera j) della legge provinciale si configura quale ripristino di aree prative o pascolive l’intervento di recupero la cuidestinazione a prato o a pascolo sia dimostrabile con documentazione fotografica e sia riferita a non oltre 40 anni dalla presentazione della domanda; l’intervento di ripristino non deve inoltre prevedere modifiche del profilo del terreno non superiori a un metro.

Art. 86
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. I tunnel temporanei stagionali possono essere realizzati ai sensi dell’articolo 78,

comma 2, lettera m), della legge provinciale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
b) non sussistono vincoli o limitazioni espressamente stabilite dal PRG o da norme o atti amministrativi settoriali;
c) in caso di installazione in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.

2. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi.

3. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione delle serre e dei tunnel nei casi previsti dal comma 3, lettera d), e dal comma 4, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 87
Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole

1. L'applicazione della disciplina delle aree agricole di pregio alle aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, della legge provinciale, avviene a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità forestale o a seguito dell'accertamento da parte della medesima autorità forestale dello stato agricolo e non boscato delle medesime aree.

2. Per i fini del comma 1 la domanda di cambio di coltura a fini agricoli o di accertamento dello stato agricolo e non boscato delle aree è corredata dalla rappresentazione dei perimetri delle aree interessate anche in formato digitale vettoriale.

3. Ad avvenuta ultimazione dei lavori o ad avvenuto accertamento di cui al comma 1 il comune inserisce le particelle fondiarie relative alle medesime aree agricole in un apposito registro, in attesa del recepimento di dette aree agricole nel PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante. La comunicazione di ultimazione dei lavori va effettuata al comune e alla competente autorità forestale.

4. L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dall'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica e l'area agricola è utilizzata per il calcolo della densità fondiaria. Da detto calcolo sono escluse le superfici trasformate in pascolo.

Art. 88
Utilizzo aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria

1. Ai fini dell'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell'articolo 112, comma 3, della legge provinciale, si intende per pascolo aziendale una superficie foraggera non falciata, diversa dall'alpeggio, destinata al pascolo del bestiame per almeno cinque mesi l'anno.

2. A seconda del tipo di allevamento, le aree a pascolo aziendale possono essere computate nel calcolo della densità fondiaria con le seguenti limitazioni:

a) allevamenti di bovini ed equini: fino al 20 per cento della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria;
b) allevamento ovicaprino non transumante: fino al 50 per cento della superficie utile ai fini del calcolo della densità fondiaria.

3. Per gli allevamenti ovicaprini transumanti e gli allevamenti avicunicoli intensivi l'eventuale presenza di superfici a pascolo aziendale non è ammessa nel calcolo della densità fondiaria.

4. Ai fini di questo articolo sono escluse le superfici a pascolo degli alpeggi di proprietà pubblica e privata.

Capo II

Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario

Art. 89

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera f), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree produttive del settore secondario individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare le disposizioni attuative dell'articolo 117 della legge provinciale e dell'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che il predetto articolo demanda a deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 90

Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della legge provinciale nelle aree produttive può essere realizzata un'ulteriore unità abitativa, in aggiunta alla prima realizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nel limite di ulteriori 130 metri quadrati.

2. Ai fini del comma 1, al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
b) essere socio o prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile;
c) il richiedente o il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

2. La realizzazione di unità abitative ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP e del comma 1 è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) la superficie destinata all'attività produttiva deve essere superiore a quella complessivamente destinata a residenza;
b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'azienda produttiva;
c) la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento; se sono utilizzati edifici esistenti in prossimità dell'azienda per la realizzazione dell'ulteriore alloggio ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere recuperati in maniera armonica e funzionale al contesto produttivo circostante.

Art. 91
Condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, possono essere realizzate unità residenziali in edifici in cui sono insediate più aziende produttive se, per ogni unità edilizia, la superficie destinata all’attività produttiva è superiore a quella destinata a residenza.

Art. 92
Criteri per la realizzazione di foresterie

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettera b), delle norme di attuazione del PUP nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo.

2. Fermo restando il rispetto del comma 3, la foresteria può essere realizzata sia utilizzando la superficie di 100 metri quadrati di SUN destinati alla residenza, sia mediante l’utilizzo di ulteriori superfici ulteriori connesse con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell’attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse.

3. Fatto salvo il caso di foresterie comuni per più insediamenti convenzionati, la realizzazione delle foresterie assicura che la parte produttiva e quella residenziale siano configurate, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento e che la superficie destinata all'attività produttiva è superiore a quella complessivamente destinata a foresteria.

4. La realizzazione di foresterie può essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

a) fino a sessanta dipendenti, in forza o previsti per l’insediamento: un posto letto per ogni cinque dipendenti o frazione di cinque;
b) oltre i sessanta dipendenti, in forza o previsti per l’insediamento: dodici posti letto più un ulteriore posto letto ogni dieci dipendenti o frazione di dieci in più rispetto ai sessanta;
c) in ogni caso non possono essere realizzati più di non più di trenta posti letto.

5. Nel caso di realizzazione coordinata e unitaria di foresterie da parte di più aziende localizzate nella medesima area produttiva, l’intervento può essere realizzato nelle aree per servizi alle attività produttive, disciplinate dall’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP. In questo caso ai fini del rispetto dei limiti previsti dal comma 4, si tiene conto della somma dei rispettivi addetti delle aziende interessate e il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione tra le aziende e il comune competente che disciplina le modalità di gestione della struttura al fine di garantirne la funzione di servizio alle attività produttive.

6. Le foresterie devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla disciplina provinciale per gli esercizi di affittacamere, devono assicurare la separazione tra le funzioni abitative e quelle produttive e rispettare le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti acustici e dell’aria.

Art. 93

Vincoli di destinazione relativi agli edifici realizzati in aree produttive del settore secondario

1. La convenzione di cui all'articolo 117, comma 1, della legge provinciale per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario prevede che gli impianti produttivi e gli immobili strumentali alle attività produttive previsti dall'articolo 33, comma 6, delle norme di attuazione del PUP non possono cambiare destinazione d'uso. In caso di cessione dell'azienda, l'impresa subentrante si impegna a rispettare il vincolo di destinazione produttiva.

2. La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere mutata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione. Qualora l'attività produttiva venga a cessare, i volumi destinati ad alloggio e quelli produttivi possono essere alienati anche separatamente. L'utilizzo dei volumi, sia produttivi che residenziali deve essere compatibile con le attività ammesse in queste aree dal PRG, tenuto conto dell'articolo 118 della legge provinciale.

3. I volumi destinati a foresteria non possono formare oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti produttivi e la loro destinazione non può essere variata se non per funzioni produttive o per attività di servizio, direzionali e commerciali connesse con la produzione.

4. I vincoli previsti da questo articolo decadono a seguito della trasformazione urbanistica dell'area produttiva del settore secondario in cui ricade l'edificio.

Art. 94

Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nell'ambito dell'insediamento produttivo

1. Ai sensi dell'applicazione dall'articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione, oltre che dei relativi prodotti, anche di prodotti affini purché sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione.

2. Ai fini del comma 1 non è considerata attività commerciale l'esercizio delle attività previste dall'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Capo III

Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all'aperto e di esercizi rurali

Art. 95

Realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere e nelle strutture ricettive all'aperto

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale, questo articolo contiene disposizioni per la realizzazione degli alloggi e delle camere per il personale nell'ambito di strutture alberghiere e strutture ricettive all'aperto prevista dall'articolo 119 della medesima legge.

2. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, della legge provinciale nell’ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all’aperto, può essere realizzata, in aggiunta all’alloggio del gestore, un’ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell’attività ricettiva, anche in presenza di ricambi generazionali. La somma delle superfici dell’ulteriore unità abitativa e dell’alloggio del gestore non può essere superiore a 200 metri quadrati di SUN.

3. La parte della struttura alberghiera da destinare a stanze per il personale nonché ad alloggio del gestore non **può** in nessun caso superare complessivamente il 10 per cento della superficie dell’albergo calcolata al netto dei parcheggi. Qualora il 10 per cento della superficie complessiva dell’albergo **è** inferiore a 100 metri quadrati di SUN il limite massimo della parte della struttura da destinare a camere per il personale nonché ad alloggio del gestore è di 100 metri quadrati di SUN.

4. La realizzazione dell’alloggio del gestore, dell’ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 2 e delle camere per il personale è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti dimensionali:

a) la somma delle superfici dell’alloggio del gestore, dell’ulteriore unità abitativa e delle camere per il personale non **può** essere superiore al trenta per cento della superficie dell’albergo, al netto dei parcheggi;
b) se il trenta per cento della superficie dell’albergo, al netto dei parcheggi, è inferiore a 200 metri quadrati di SUN, la somma delle superfici previste dalla lettera a) non può essere superiore a 200 metri quadrati di SUN e comunque non superare la superficie destinata alle stanze per gli ospiti.

5. Può essere realizzata un’ulteriore unità abitativa ai sensi del comma 2 se sussistono le seguenti condizioni:

a) al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1) essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa e svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
    2) essere socio o prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 2095 del codice civile;
    3) il richiedente o il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.
c) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'esercizio ricettivo;
d) la parte ricettiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascuna attrezzatura ricettiva.

6. La realizzazione di camere del personale può essere autorizzata solamente nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero. Al fine del rilascio del titolo edilizio il richiedente deve indicare:

a) il numero di dipendenti o collaboratori ad altro titolo necessari per una adeguata gestione dell'esercizio in relazione alle caratteristiche dimensionali e qualitative dell'albergo;
b) le stanze riservate al personale.

Art. 96

Disposizioni in materia di interventi relativi alle strutture ricettive all’aperto

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale e dell’articolo 9

della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), questo articolo individua in quali casi l'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio.

2. Sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:

a) l'allestimento di nuovi campeggi o campeggi-villaggio;
b) la realizzazione di strutture edilizie permanenti quali quelle per i servizi, l'alloggio del gestore, le unità abitative.

3. Sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività i seguenti interventi:

a) la realizzazione delle strutture fisse di appoggio;
b) le recinzioni di altezza superiore a 150 centimetri;
c) gli interventi comportanti un aumento della ricettività anche in assenza della realizzazione di nuove strutture permanenti.

4. Non richiedono titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della legge provinciale, i seguenti interventi:

a) gli elementi di arredo, le attrezzature da gioco, la sistemazione di aiuole e giardini;
b) le strutture accessorie da accostare al mezzo mobile;
c) gli allestimenti mobili;
d) tensostrutture, strutture leggere e gazebo per il ricovero di attrezzature di servizio e/o sportive, nonché per attività ludico-ricreative e di animazione.

5. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, la ricettività della struttura ricettiva all'aperto corrisponde alla capacità ricettiva complessiva della stessa prevista dalla disciplina provinciale di settore.

6. Resta fermo l'obbligo di acquisizione preventiva del visto di corrispondenza previsto dalla legge provinciale sui campeggi ai fini della presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA. Resta fermo altresì l'obbligo di presentazione della dichiarazione di autoclassificazione previsto dalla disciplina provinciale in materia di strutture ricettive all'aperto per gli interventi liberi ai sensi del comma 4.

Art. 97
Esercizi rurali

1. Il PRG può ammettere l'utilizzo di edifici tradizionali montani individuati ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale per l'offerta di ospitalità turistica in esercizi rurali ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Capo IV
Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili

Art. 98
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree sciabili individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare le disposizioni attuative dell'articolo 119, comma 3, della legge provinciale e dell'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP, comprese quelle che il predetto articolo demanda a deliberazione della Giunta provinciale.

2. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 99 e 100 in area sciabile è subordinata all'autorizzazione della commissione prevista all'articolo 6 della legge

provinciale sugli impianti a fune 1987, nell'ambito delle procedure previste dal medesimo articolo.

Art. 99
Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, oltre alla realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili del PUP le seguenti infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali:

a) le opere ed infrastrutture accessorie agli impianti di risalita, quali: i parcheggi, i ricoveri dei mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, le strade di accesso, gli impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, le opere per la prevenzione e difesa dalle valanghe ~~e/~~o frane, le scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, le biglietterie e i locali per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, le sale d'attesa, i servizi igienici e locali per il personale, le officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi;
b) le opere accessorie relative alle piste da sci, quali: le linee di innevamento, compresi i generatori di neve, le opere di presa, la sala pompe e torri di raffreddamento, i bacini e le vasche interrate per stoccaggio acqua destinata all'innevamento, le barriere frangivento e i sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori, i ponti e opere per il sovrappasso e il sottopasso di strade o corsi d'acqua, i tappeti mobili per il trasporto degli sciatori, i locali per il personale, i locali per la sciolinatura, i depositi per l'attrezzatura da sci, gli impianti di illuminazione, gli impianti fissi di cronometraggio, i centri del fondo.

Art. 100
Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse nelle aree sciabili le seguenti attrezzature e funzioni:

a) i locali per scuole di sci,
b) i locali destinati al noleggio sci ed esercizi di vicinato in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti,
c) i bar, chioschi o ski bar e i locali per ristorazione, comunque denominati;
d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
e) locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica;
f) attrezzature e funzioni compatibili con lo svolgimento degli sport invernali e degli sport estivi.

2. Per la realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 possono essere utilizzati edifici esistenti nelle aree sciabili con destinazione d'uso diversa da quella prevista da questo articolo e dall'articolo 99. A tal fine su di essi possono essere eseguiti interventi di recupero ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale, anche con ampliamenti entro il limite del venti per cento della volumetria esistente. Nel caso di realizzazione di nuovi edifici per le medesime attrezzature e

funzioni, gli stessi sono collocati preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita. Sono fatte salve le specifiche previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale.

3. La realizzazione delle attrezzature e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in assenza di specifica previsione nel PRG, è subordinata alla procedura di deroga urbanistica.

4. La destinazione d'uso degli edifici recuperati o realizzati ai sensi del comma 2 può essere mutata solo per la realizzazione di interventi e l'esercizio di funzioni previsti da questo articolo e dall'articolo 99.

Art. 101
Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili

1. In corrispondenza delle stazioni di valle delle linee funiviarie il PRG può individuare specifici piani di riqualificazione urbana per la riorganizzazione di parcheggi, delle stazioni degli impianti di risalita e manufatti edilizi esistenti.

2. Il PRG può subordinare a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato interventi di recupero di edifici esistenti con destinazione diversa da quella prevista dagli articoli 99 e 100 per funzioni compatibili con l'area sciabile.

Titolo V
Disposizioni finali, transitorie, di prima applicazione e abrogative

Art. 102
Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC , le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120, comma 3, della legge provinciale e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 con riferimento alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici, i comuni adeguano i contenuti degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento.

3. I comuni e le comunità adeguano gli strumenti di pianificazione e i regolamenti edilizi e alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici contenute nell'articolo 3 entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento, adottando in via preliminare una variante al PRG. Decorso tale termine esse prevalgono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 120, comma 2, della legge provinciale, sulle definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio

4. Per la determinazione del contributo di costruzione e dello standard di parcheggio, le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, lett. l (superficie utile lorda), m (superficie utile netta) e q (volume urbanistico) si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento.

5. Nelle aree prevalentemente destinate alla residenza, nei casi in cui le norme di attuazione dei PRG determinano l'altezza degli edifici in metri, questa misura è convertita in numero di piani, nei limiti fissati dai medesimi PRG di altezza del fronte, secondo le definizioni dell'articolo 3. Questo comma trova applicazione dal termine di cui al comma 3.

6. Dall'entrata in vigore di questo regolamento e fino all'approvazione della variante al PRG che individua, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, della legge provinciale, le opere pubbliche, d'interesse pubblico e gli altri interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere realizzate le opere individuate dall'articolo 9, comma 2, anche in deroga alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, sui regolamenti edilizi e sui regolamenti comunali di polizia mortuaria.

7. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, le disposizione della legge provinciale che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

8. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, l'articolo 87, comma 2, lettera a), numero 2), della legge provinciale si applica a partire dall'entrata in vigore di questo regolamento e i requisiti di idoneità dell'alloggio sono quelli previsti dall'articolo 51, comma 3, di questo regolamento. Dall'entrata in vigore di questo regolamento cessa pertanto di applicarsi la disposizione transitoria prevista dall'articolo 122, comma 6, della legge provinciale.

9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento, il costo medio di costruzione per ciascuna categoria previsto dall'articolo 87, comma 5, della legge provinciale è quello indicato nella tabella B allegata a questo regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, della legge provinciale.

10. Ai permessi di costruire già rilasciati e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento, il contributo di costruzione deve essere rideterminato ai sensi dell'articolo……...determinazione contributo di costruzione….qualora non sia stata ancora presentata la dichiarazione di inizio lavori.

11. Alle domande di permesso di costruire e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali.

12. Agli accordi urbanistici e alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate.

13. Non è consentito agli strumenti di pianificazione territoriale determinare standard minimi di parcheggio diversi da quelli stabiliti da questo regolamento.

14. Sono fatte salve la determinazione e le dimensioni degli spazi di parcheggio relativi a edifici esistenti o a progetti relativi a titoli edilizi rilasciati o presentati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

15. Gli articoli 99 e 100 sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni.

16. Le deliberazioni in materia di distanze, di approvazione della documentazione e della modulistica unica per i titoli edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge provinciale e da questo regolamento si applicano alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 103
Abrogazioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo sono abrogati e pertanto cessano di trovare applicazione:

a) decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg recante *"Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)*", limitatamente all'articolo 4, comma 9;

b) decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg recante *"Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari"* e ss.mm.;

c) decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg recante: *"Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione Urbanistica e governo del territorio)* e ss.mm.;

d) decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg recante *"Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari"* e ss.mm.*;*

e) l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 12 del Decreto del Presidente della Provincia

13 marzo 2003, n. 5-126 Leg *recante "Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica";*

2. L'applicazione dell'articolo 32 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è cessata dalla data di entrata in vigore della legge provinciale.

2. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo cessano di trovare applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

a) deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 2005, n. 2255 e ss.mm., recante *"Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificata da ultimo con la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 - articoli 73 e 108 - spazi di parcheggio - Individuazione dei casi di esenzione dallo standard di parcheggio, dei casi in cui la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi ed altre modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17.02.92, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2930 dd. 10.12.04;*

b) deliberazione della Giunta provinciale 26 febbraio 2010, n. 395 e ss.mm., recante *"Disposizioni attuative del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di agricoltura. Criteri per la realizzazione delle abitazioni e di strutture agrituristiche nelle aree agricole nonché per l'utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria"*;

c) deliberazione della Giunta provinciale 25 giugno 2010, n. 1531 e ss.mm., limitatamente alla parte che disciplina il contributo di costruzione, recante: *"Determinazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, nonché approvazione del modello di domanda, della documentazione da presentare e altre disposizioni attuative ai fini del riconoscimento delle agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima";*

d) deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2019 e ss.mm. recante *"Approvazione dei modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità nonché precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità, a termini degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4*";

e) deliberazioni della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, e ss.mm., recante "Approvazione dei modelli di domanda e la relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, per la presentazione della denuncia di inizio di attività, il modello recante "Allegato A) Elenco degli altri soggetti aventi titolo"; il modello recante "Allegato B) Documentazione tecnica"; il modello recante "Allegato C) provvedimenti relativi alla concessione/denuncia d'inizio attività"; modello recante "Quadro sinottico" ed infine il modello "Comunicazione di inizio lavori");

f) deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss.mm., recante *"Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree*

produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali";

f) deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011 e ss.mm. recante "Approvazione dei modelli di "Comunicazione manutenzione straordinaria", di "domanda di concessione in sanatoria" e di "domanda di provvedimento in sanatoria")

g) deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2011, n. 1919 e ss.mm., recante *"Indirizzi e direttive a carattere tecnico operativo e organizzativo per la costituzione e l'avvio delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1",* ad esclusione della parte che stabilisce le direttive organizzative alle CPC e che disciplina i finanziamenti e il supporto e la messa a disposizione di personale;

h) deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013, n. 987 recante "*Approvazione del modello di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 105 e dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificati dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dalla legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 ed adeguamento normativo degli altri modelli di domanda e della relativa documentazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011";*

i) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1552 e ss.mm., recante *"Approvazione del regolamento avente ad oggetto:"Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) della Giunta provinciale"*;

j) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1553 recante *"Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard di parcheggio, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni"* e ss.mm.;

k) deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2013, n. 1554 e ss.mm., recante *"Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - Articolo 115 (Contributo di concessione) - Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate"* e ss.mm.;

l) deliberazione della Giunta provinciale 9 giugno 2014, n. 916 e ss.mm., recante *"Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 115 (Contributo di concessione) - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 del 26 luglio 2013 e ss.mm., recante "Disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate".*

3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli indicati al comma 2 e vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale per il governo del territorio 2015 continuano a

trovare applicazione in quanto compatibili con la medesima legge e con questo regolamento. In particolare continuano a trovare applicazione:

a) deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 20116 recante *“Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio: approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici”*

b) deliberazione della Giunta provinciale 22 marzo 2002, n. 611 *recante “Approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato da ultimo con l'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”.*

c) deliberazione della Giunta provinciale 5 maggio 2006, n. 890 recante *“L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. - Articolo 70 - Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto - IV Aggiornamento”*;

d) deliberazione della Giunta provinciale 27 maggio 2011, n. 1132 recante *“Legge provinciale 4 marzo 2010, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 115 (Contributo di concessione) - Aggiornamento del costo medio di costruzione per l'anno 2011. - Chiarimenti per l'applicazione del contributo di concessione”*;

e) deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2012, n. 2239 recante *“Criteri per l'applicazione dell'esonero totale dall'obbligo di corresponsione del contributo di concessione, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2010 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti)”*;

f) deliberazione della Giunta provinciale 10 maggio 2013 recante *“Disposizioni di attuazione dell'articolo 62 ter della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di impianti di biogas in aree agricole”*;

g) deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2014, n. 2040 recante *“Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 62, comma 7 ter - Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per attrezzature e manufatti per lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname”*;

ALLEGATI

TABELLA A (articolo 13): Spazi di parcheggio – Funzioni e standard

TABELLA B (articolo 45): Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

ALLEGATO C (articolo 53): Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

TABELLA D (articolo 73): Consistenza media degli allevamenti zootecnici

Allegato

Tabella A – SPAZI DI PARCHEGGIO
FUNZIONI E STANDARD

(articolo 13)

	CATEGORIE	**ATTIVITA'** **a titolo esemplificativo**	**POSTI AUTO** (art. 17, comma 3 regolamento)	**Altre misure**
A	**RESIDENZA E ATTIVITÀ AFFINI**			
A1	**Residenza ordinaria** Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL	residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2; gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 104 della legge provinciale	1 posto auto / 60 mq 1 posto auto / 60 mq	Si applica l'esenzione prevista dall'art. 7 della deliberazione della GP n. 611 del 2002
	Extra-alberghiero (art. 30 e art. 36 l.p. 7/2002)	albergo diffuso B&B	1 posto auto / 60 mq	
A2	**Residenza per il tempo libero e vacanze**	comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale	1 posto auto / 60 mq	
A3	**Residenza di lusso**	comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;	1 posto auto / 60 mq	
A4	**Attivita' turistico ricettiva**			

	Esercizi alberghieri (l.p. 7/2002)	alberghi alberghi garnì residenze turistico-alberghiere villaggi albergo	1 posto auto / unità abitativa	
	Extra-alberghiero (art. 30 e art. 36 l.p. 7/2002)	affitta camere case appartamenti per vacanze case per ferie esercizi rurali ostelli per la gioventù foresterie case per ferie edifici, anche di carattere religioso, destinati all'ospitalità	1 posto auto / unità abitativa	
	Esercizi agrituristici		1 posto auto / 60 mq	
	Rifugi alpini ed escursionistici	Richiedono lo standard solo se serviti da viabilità aperta al pubblico transito	1 posto auto / 60 mq	
B	**CAMPEGGI**			
			1 posto auto/ unità abitativa nei casi non disciplinati dalle norme di settore	
B1	Case sugli alberi (art. 8 bis Lp 19/2012)		1 posto auto / unità abitativa	
C	**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO**			
C1	**Industria e artigianato di produzione**	tutte le lavorazioni produzione artigianale e industriale di cose e di beni	1 posto auto / 120 mq	
	Autotrasporto e magazzinaggio	autotrasporto conto terzi spedizioniere noleggio con conducente - taxi rimessa di autoveicoli facchinaggio /traslochi	1 posto auto / 120 mq	
	Commercio all'ingrosso	attività commerciali all'ingrosso	1 posto auto / 120 mq	
C2	**Impianti e piste** Impianti di risalita e piste da sci			Studio specifico; standard minimo di 100 posti auto
C3	**Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi**	attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) e maneggi.	1 posto auto / 120 mq	

D	**COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA.**			
D1	**Commercio**			
	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	supermercati centri commerciali		Si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio.
D2	**Commercio di vicinato, e pubblici esercizi, artigianato di servizio e attività di servizio alla residenza**			
	Commercio al dettaglio di vicinato	esercizi di vicinato		Per gli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sul commercio..
	Altre attività di servizio	artigianato di servizio farmacie tabacchi edicole palestre	1 posto auto / 30 mq	
	Pubblici esercizi	bar ristoranti locali per somministrazione alimentare enoteca sale giochi	1 posto auto / 30 mq	
	Attività di servizio alla residenza	centri benessere studi medici e dentistici	1 posto auto / 60 mq	
D3	**Attivita' amministrative e servizi pubblici**			
D3.1	**Attività direzionali e grandi uffici**	sedi direzionali di attività o imprese uffici di superficie superiore a 200 mq	1 posto auto / 30 mq	
D3.2	**Funzioni amministrative**	servizi alle imprese banche e assicurazioni uffici postali	1 posto auto / 30 mq	
D3.3	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello comunale	attrezzature assistenziali attrezzature di interesse comune attrezzature sportive cimiteri altre funzioni pubbliche		Studio specifico

		Strutture scolastiche disciplinate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 17 – 69/Leg		Si applicano le disposizioni della norma di settore
	Infrastrutture, strutture, opere e servizi pubblici di livello sovracomunale e provinciale	attrezzature sanitarie e assistenziali, strutture universitarie, altre strutture scolastiche di livello provinciale o sovracomunale attrezzature sovracomunali e provinciali		Studio specifico
D4	**Altre attività di grande affluenza**			
		Cinema, teatri, musei biblioteche locali di elevata affluenza luoghi di culto sedi di associazioni pensionati studenteschi convitti		Studio specifico

Allegato

Tabella B - CATEGORIE TIPOLOGICO-FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

(articolo 13)

	CATEGORIE **E SOTTO CATEGORIE**	**ATTIVITA'** **a titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
A	**RESIDENZA E ATTIVITÀ AFFINI**						
A1	**Residenza ordinaria** **Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra** **Extra-alberghiero (art. 30 legge provinciale sul turismo 2002) limitatamente a B&b, albergo diffuso** **Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)**	Residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale 2008 ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2; Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A1.1	**Recupero sottotetti a fini abitativi**	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	min. 5% max. 20%	3/3	573 €/mq		min. € 28,65 max. € 114,60
A1.2	**Recupero patrimonio edilizio montano**	edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015	min. 5% max. 20%	3/3	573 €/mq		min. € 28,65 max. € 114,60

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a **titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
A2	**Residenza per il tempo libero e vacanze** **Residenza di lusso**	Comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008 Comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	min. 5% max. 20%	3/3	916,80 €/mq		min. € 45,84 max. € 183,36
A3	**Esercizi alberghieri (legge provinciale sul turismo 2002)** **Extra-alberghiero (art. 30 provinciale sul turismo 2002)**	Alberghi, alberghi garnì, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali , ostelli per la gioventù Edifici, anche a carattere religioso, destinati ad ospitalità, convitti	min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A4	**Esercizi agrituristici**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
A5	**Rifugi alpini ed escursionistici**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
B	**CAMPEGGI**						
B1	**Area**		min. 5% max. 20%	2/3	43,28 €/mq	28,85 €/mq	min. € 1,44 max. € 5,77
B2	**Strutture ricettive permamenti**		min. 5% max. 20%	3/3	764,01 €/mq		min. € 38,20 max. € 152,80
C	**ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO**						

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a **titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
C1	**Industria e artigianato di produzione** **Autotrasporto e magazzinaggio** **Commercio all'ingrosso** **Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi**	Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e di beni Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente – taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi Attività commerciali all'ingrosso Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	min. € 4,64 max. € 18,55
C2	**Impianti funiviari**		min. 5% max. 20%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	min. € 4,64 max. € 18,55
C3	**Altre attività**	Altre attività di coltivazione del fondo, maneggi, ricoveri per animali d'affezione (art. 112, comma 7 della legge provinciale)	min. 5% max. 20%	3/3	278,22 €/mq		min. € 13,91 max. €55,64
D	**COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA**						
D1	**Commercio** **Medie strutture di vendita** **Grandi strutture di vendita** **Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio** **Pubblici esercizi**	Supermercati, centri commerciali Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre bar ristoranti locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande sale giochi	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92
D2	**Attività di servizio alla residenza <u>svolte al piano terra</u>**	artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a **titolo esemplificativo**	Aliquota costo medio di costruzione	Primaria, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
D3	**Attività direzionali e grandi uffici** **Funzioni amministrative** **Attività diretta alla prestazione di servizi**	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL purchè la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 200 mq SUL, scuole di sci Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica, stabilimenti termali	min. 5% max. 20%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	min. € 26,23 max. € 104,92
D4	**Attività di interesse pubblico**	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere Parcheggi non pertinenziali fuori terra	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		min. € 39,34 max. € 157,38
		Parcheggi non pertinenziali interrati	min. 5% max. 20%	1/3	786,91 €/mq	262,30	min. € 13,11 max. € 52,46
D5	**Altre attività di grande affluenza**	Locali di elevata affluenza quali: scuole, teatri, musei, biblioteche, discoteche, sale da ballo	min. 5% max. 20%	3/3	786,91 €/mq		min. € 39,34 max. € 157,38

ALLEGATO C

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DEL RILASCIO DELLA DEROGA URBANISTICA

(articolo 53)

A - Opere destinate ad attività turistico –ricettive e sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;

b) nel caso di residenze turistico alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);

c) nel caso di esercizi extra-alberghieri, con esclusione delle CAV, gli interventi di qualificazione dei servizi mediante manufatti accessori;

2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;

3) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;

4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre attrezzature ammesse nelle aree sciabili, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dal PUP e di questo regolamento, purché siano state valutate positivamente dagli organi provinciali competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nell'ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

5) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;

6) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, anche con limitati aumenti di ricettività, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dell'allegato B (Norme di attuazione) del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5. Le aree destinate alla sosta degli autocaravan ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 possono usufruire della procedura di deroga urbanistica nel caso in cui queste risultino inserite nell'ambito di una riqualificazione della struttura ricettiva esistente e

che vengano realizzate nelle immediate adiacenze di un campeggio;

7) opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale;

8) realizzazione degli esercizi rurali ai sensi della legge provinciale sul turismo 15 maggio 2002, n. 7 e del relativo regolamento di attuazione;

9) la realizzazione di interventi di recupero di edifici storici anche a carattere sparso da destinare, anche parzialmente, ad attività ricettiva con esclusione delle case e appartamenti per vacanze, che non comportino la demolizione nemmeno parziale delle murature perimetrali e non comportino aumento di volume e di superficie utile lorda.

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale:

1) complessi industriali;

2) complessi artigianali; strutture per deposito, magazzinaggio, vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;

3) opere riguardanti istituti di credito ordinario e i consorzi fidi;

4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;

5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;

6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni. La deroga per nuovi insediamenti agricoli, zootecnici ed agrituristici non è ammessa nel caso in cui i relativi interventi interessino aree che il PRG vincola specificamente alla protezione paesaggistica. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite da questo regolamento;

7) strutture destinate ad insediamenti produttivi e alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;

8) opere per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. I predetti interventi possono prevedere anche l'esercizio complementare del commercio al dettaglio, subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per tale attività, sempreché siano rispettati i limiti delle medie strutture di vendita, sia trattata esclusivamente la vendita dei prodotti indicati nell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale sul commercio e permanga la prevalenza dell'attività di commercio all'ingrosso.

9) opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, sempreché la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento;

10) opere delle amministrazioni separate di uso civico.

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

1) Per opere di infrastrutturazione s'intendono quelle di cui all'articolo 14 di questo regolamento.

2) Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solo gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti con esclusione di eventuali interventi accessori con funzioni di pubblico esercizio o commerciali.

3) Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione sono ammessi in deroga anche gli adeguamenti tecnologici degli impianti anche qualora richiedano la realizzazione o l'ampliamento di volumi destinati ad ospitare attrezzature ed infrastrutture già esistenti purché funzionalmente connessi.

La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare gli standard fissati con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 59 della legge, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima. Per il rilascio della deroga si osservano le condizioni stabilite dal regolamento e dall'allegato B.

F - Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e delle relative pertinenze alle esigenze delle persone in situazione di handicap

1. Interventi di adeguamento per esigenze abitative di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;

b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edifico principale non potrà superare gli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale;

c) la richiesta deve essere accompagnata dall'accertamento della situazione di handicap rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della l.p. n. 8 del 2003.

2. Gli interventi di adeguamento di edifici pubblici e aperti al pubblico, degli spazi aperti al pubblico e degli edifici non residenziali previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

G - Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

H - Opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la Provincia previste da norme provinciali

Allegato

Tabella D - CONSISTENZA MEDIA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

(articolo 73)

Specie	***N° minimo***
Bovini da latte	20 UBA[(1)]
Bovini da carne	60 UBA[(1)]
Equidi	30 UBA[(1)]
Suini da ingrasso [(2)]	250 capi adulti [(2)]
Scrofe e verri	30 capi adulti [(2)]
Ovini e caprini da latte	80 capi adulti [(2)]
Ovini e caprini da carne	150 capi adulti [(2)]
Conigli da carne [(2)]	1200 capi da ingrasso [(2)]
Galline ovaiole [(2)]	1200 capi adulti [(2)]
Galline da riproduzione [(2)]	1200 capi adulti [(2)]
Polli da carne [(2)]	3000 capi da ingrasso [(2)]

1. La consistenza media dell'allevamento è espressa in UBA (Unità Bestiame Adulto) o in capi.

Per il calcolo in UBA si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

SPECIE	**UBA**	**SPECIE**	**UBA**
Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Equini > 6 mesi	1	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40
Bovini < 6 mesi	0,4	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Suini da ingrasso	0,30	Polli da carne (per 100 capi)	0,80
Scrofe	0,50		

2. Il numero di capi è quello ordinariamente presente in azienda. Nel caso di allevamenti di specie il cui ciclo si compie in un periodo di tempo inferiore all’anno, esso corrisponde al numero di capi allevati per ogni ciclo